

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO :

Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione dei concerti che si svolgeranno presso lo stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) nel periodo dal 9 luglio al 15 luglio 2025.

VALIDITA': dal 09/07/2025 fino al 15/07/2025

IL SINDACO

Premesso che:

nel periodo compreso fra il 9 luglio e il 15 luglio 2025 è previsto lo svolgimento presso lo stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) di una serie di concerti per i quali si prevede l'affluenza di un notevole numero di spettatori. Il programma prevede i seguenti concerti: il giorno 9 luglio il cantante Lazza, nei giorni 13 e 14 luglio il cantautore Marco Mengoni;

Considerato che:

in occasione di tali concerti si prevede una notevole affluenza di persone per assistere agli eventi musicali in programma;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che i concerti si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;



- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie di vetro e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati possono causare gravi lesioni personali, costituire obiettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi;

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di somministrazione e vendita per asporto di bevande in bottiglie in vetro, contenitori di vetro e lattine, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche all'interno dell'impianto interessato dai predetti eventi e nell'area esterna adiacente allo stesso;

Ritenuto necessario:

in occasione degli eventi in oggetto, adottare contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica dal rischio di un uso a scopo offensivo di bottiglie in vetro, contenitori di vetro, lattine, aste selfie, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Considerato altresì che:

- all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) è prevista l'attività di pubblici esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dei concerti, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dai concerti, nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale dello stadio Meazza e delle aree limitrofe;

Dato atto della sperimentata positiva efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani, delle strutture e dei beni culturali interessate dagli eventi;

Ritenuto necessario intervenire con appropriate misure per assicurare la salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con



interventi di safety, con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, contenitori in vetro, lattine, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, e ad evitare l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto, quindi, di adottare a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone dalle ore 09.00 del giorno dei concerti alle ore 03.00 del giorno successivo, misure preventive al fine di garantire la regolarità delle manifestazioni musicali che si terranno all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) nonché nelle vie limitrofe all'impianto;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

ORDINA

fermi restando i divieti previsti dalle leggi nazionali sulle bevande alcoliche

dalle ore 09.00 del 9 luglio 2025 alle ore 03.00 del 10 luglio 2025;

dalle ore 09.00 del 13 luglio 2025 alle ore 03.00 del 14 luglio 2025;

e

dalle ore 09.00 del 14 luglio 2025 alle ore 03.00 del 15 luglio 2025;

a) nella zona esterna adiacente lo stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro) delimitata come segue:

- **Piazzale Lotto**
- **Viale Caprilli**
- **Piazzale dello Sport**
- **Via Achille**
- **Via Tesio**
- **Via Harar**
- **Piazza Axum**
- **Via Capecelatro nel tratto compreso tra Piazza Axum e Via Pessano**
- **Via Piccolomini**
- **Via Rembrandt**



- Via Diomede
- Via Ippodromo

il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche anche a scopo promozionale, pubblicitario o gratuito sia in forma fissa che ambulante, nonché il divieto di vendita per asporto o comunque la consegna a qualsiasi titolo di bevande in bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.

Restano consentite agli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.), per il solo servizio al tavolo, la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro, contenitori in vetro e lattine.

b) all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano (S. Siro):

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, vendere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie in vetro, contenitori di vetro e lattine;**
2. **il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, nonché aste selfie;**
3. **il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e a qualunque tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine ;**
4. **il divieto di somministrare e vendere, anche per asporto, bevande superalcoliche, rivolto agli esercizi pubblici, ai punti di ristorazione e a qualsiasi attività di vendita.**

Resta consentito, ai soli fini dell'approvvigionamento, a coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dello stadio "G. Meazza" di Milano S. Siro, introdurre bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli previsti e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 09.00 del 9 luglio 2025 alle ore 03.00 del 10 luglio 2025; dalle ore 09.00 del 13 luglio 2025 alle ore 03.00 del 14 luglio 2025; dalle ore 09.00 del 14 luglio 2025 alle ore 03.00 del 15 luglio 2025 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.



Avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente



ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla "MOVIDA"

VALIDITA': dal 01/08/2025 fino al 30/08/2025

IL SINDACO

Premesso che le aree qui di seguito denominate sono interessate dalla c.d. "Movida":

- 1) Area Duomo;
- 2) Area Arco della Pace;
- 3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
- 4) Area Nolo;
- 5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
- 6) Area Isola;
- 7) Area Lazzaretto;
- 8) Area Melzo;
- 9) Area Sarpi;
- 10) Area Bicocca;
- 11) Area Leonardo Da Vinci
- 12) Area Cinque Vie

Considerato che le aree urbane della Movida sopra indicate, sono caratterizzate da un afflusso rilevante di persone che vi si concentrano specie nelle ore serali e notturne;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane interessate dalla "Movida" comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, quali quelle



indicate di seguito;

- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, di contenitori di vetro e di lattine costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- le bottiglie, i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini e possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- il deposito incontrollato di bottiglie, contenitori di vetro e lattine si determina essenzialmente in occasione della loro vendita nelle ore serali e notturne da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food;

Considerato altresì che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

Ritenuto che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici, nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree della "Movida", o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

Considerato che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla "Movida" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere ogni azione utile a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per le persone e prevenire danneggiamenti ai monumenti e beni pubblici;

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dalla "Movida" nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

Considerato che i sopra descritti comportamenti costituiscono violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Valutata positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre zone cittadine anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, che si sono dimostrate utili:

- alla prevenzione della commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;
- alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere, non solo con interventi di safety (con l'applicazione delle previste sanzioni), ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "Movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie, contenitori di vetro e



lattine di qualsiasi tipologia;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini sopra descritti, prevedere il divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di bevande nelle aree della "Movida" in considerazione del notevole afflusso di persone, attesa la dimostrata efficacia di tale strumento nel contrasto di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini;

Preso atto che nell'elenco delle zone urbane e nelle corrispondenti planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate per ogni singola area le vie che delimitano il perimetro entro il quale avrà vigenza il provvedimento de quo;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

ORDINA

Dalle ore 00.01 di venerdì 1 agosto 2025 alle ore 24.00 di sabato 30 agosto 2025 fermo restando il rispetto degli orari di vendita e somministrazione di alcolici stabiliti dalle leggi nazionali, quanto segue:

1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della "MOVIDA", come meglio definite negli elenchi e nelle planimetrie allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere, somministrare o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente o a scopo promozionale, qualsiasi bevanda in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina.

Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo restano consentite a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di qualsiasi bevanda previa spillatura (alla spina) o mescita;



Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, fatto salvo il vigore di altri divieti e prescrizioni specie quelli riguardanti le strutture leggere e i dehors, resta altresì consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o in altre strutture con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 di venerdì 1 agosto 2025 alle ore 24.00 di sabato 30 agosto 2025 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente



Allegato 1

Elenco delle vie che perimetrano le aree della movida entro le quali vige il divieto dell’uso del vetro

Le vie indicate con la dicitura “non compresa” indicano il perimetro delle aree urbane ove vigono i divieti e gli obblighi, ma non sono interessate dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti dall’Ordinanza.

Denominazione area Movida	ELENCO STRADE PERIMETRO	Perimetrale e compresa nell’area/Perimetrale ma non compresa nell’area
AREA DUOMO	Piazzale Castello	Compresa nell’area
	Via Quintino Sella	Compresa nell’area
	Foro Buonaparte	Compresa nell’area
	Via Cusani	Compresa nell’area
	Via Rovello	Compresa nell’area
	Via Dante	Compresa nell’area
	Via San Prospero	Compresa nell’area
	Via Bassano Porrone	Compresa nell’area
	Via San Dalmazio	Compresa nell’area
	Piazza Paolo Ferrari	Compresa nell’area
	Largo Antonio Ghiringhelli	Compresa nell’area
	Piazza Della Scala	Compresa nell’area
	Via Case Rotte	Compresa nell’area
	Largo Raffaele Mattioli	Compresa nell’area
	Via Catena	Compresa nell’area
	Piazza Filippo Meda	Compresa nell’area
	Corso Matteotti	Compresa nell’area
	Piazza San Babila	Compresa nell’area
	Largo Toscanini	Compresa nell’area
	Corso Europa	Compresa nell’area
	Largo dei Bersaglieri	Compresa nell’area
	Piazza Fontana	Compresa nell’area
	Via Larga	Compresa nell’area
	Via Albricci	Compresa nell’area
	Piazza Missori	Compresa nell’area
	Via Zebedia	Compresa nell’area
	Piazza Sant’Alessandro	Compresa nell’area
	Via della Palla	Compresa nell’area
	Via Torino	Compresa nell’area
	Via Spadari	Compresa nell’area
	Via Armorari	Compresa nell’area
	Via Cordusio	Compresa nell’area
	Via Santa Maria Segreta	Compresa nell’area
	Via Meravigli	Compresa nell’area
	Via Camperio	Compresa nell’area
	Largo Cairoli	Compresa nell’area
	Foro Buonaparte	Compresa nell’area
	Via Illica	Compresa nell’area
	Via Ricasoli	Compresa nell’area
	Piazza Castello	Compresa nell’area



Allegato 1

AREA ARCO DELLA PACE	Via Agostino Bertani	Compresa nell'area
	Via Francesco Melzi D'Eril	Compresa nell'area
	Via Antonio Canova	Compresa nell'area
	Via Mario Pagano	Compresa nell'area
	Piazza Sempione	Compresa nell'area
AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA	C.so Genova	Compresa nell'area
	P.za Resistenza Partigiana	Compresa nell'area
	Via Caminadella	Compresa nell'area
	Via Orazio	Compresa nell'area
	Via Lanzone	Compresa nell'area
	Via Circo	Compresa nell'area
	Via San Sisto	Compresa nell'area
	Via Stampa	Compresa nell'area
	Via Olmetto	Compresa nell'area
	P.za Quasimodo	Compresa nell'area
	Via Della Chiusa	Compresa nell'area
	Via Molino delle Armi	Compresa nell'area
	Via Vettabbia	Compresa nell'area
	Via Calatafimi	Compresa nell'area
	Via Sambuco	Compresa nell'area
	P.za XXIV Maggio	Compresa nell'area
	C.so San Gottardo	Compresa nell'area
	Largo Mahler	Compresa nell'area
	Via Giuseppe Meda	Compresa nell'area
	V.le Tibaldi	non compresa nell'area
	Piazza Belafanti	non compresa nell'area
	V.le Liguria	non compresa nell'area
	V.le Cassala	non compresa nell'area
	Piazzale della Milizie	non compresa nell'area
	V.le Carlo Troya	non compresa nell'area
	Via Savona	Compresa nell'area
	V.le Coni Zugna	non compresa nell'area
	C.so Cristoforo Colombo	Compresa nell'area
	P.le Cantore	Compresa nell'area
AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA	V.le Don Sturzo	non compresa nell'area
	Via del Nord	non compresa nell'area
	Via Melchiorre Gioia	non compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Nuova	Compresa nell'area
	Via Castelfidardo	Compresa nell'area
	Via San Marco	Compresa nell'area
	P.za San Marco	Compresa nell'area
	Via Fiori Oscuri	Compresa nell'area
	Via Brera	Compresa nell'area
	Via Dell'Orso	non compresa nell'area
	Via Ponte Vetero	Compresa nell'area
	Via Mercato	Compresa nell'area
	Corso Garibaldi	Compresa nell'area
	Largo la Foppa	Compresa nell'area
	Via della Moscova	Compresa nell'area
	Piazzale Biancamano	Compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Volta	Compresa nell'area



Allegato 1

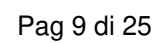
	Piazzale Baiamonti	non compresa nell'area
	V.le Pasubio	Compresa nell'area
	Via Bonnet	Compresa nell'area
	Via D'Azeglio	Compresa nell'area
AREA ISOLA	V.le Stelvio	Compresa nell'area
	V.le Zara	Compresa nell'area
	P.le Lagosta	Compresa nell'area
	Via Pola	Compresa nell'area
	Via Restelli	non compresa nell'area
	Largo de Benedetti	Compresa nell'area
	Via Sassetti	Compresa nell'area
	Via de Castillia	Compresa nell'area
	Via Pepe	Compresa nell'area
	Via Valtellina	Compresa nell'area
AREA NOLO	Via Ferrante Aporti	non compresa nell'area
	Via Popoli Uniti	Compresa nell'area
	V.le Monza	non compresa nell'area
	Piazzale Loreto	non compresa nell'area
	V.le Brianza	non compresa nell'area
AREA LAZZARETTO	Via San Gregorio	Compresa nell'area
	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Piazzale Oberdan	non compresa nell'area
	V.le Vittorio Veneto	Compresa nell'area
	P.za Repubblica	non compresa nell'area
	Via Vittor Pisani	non compresa nell'area
AREA MELZO	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Via Spallanzani	Compresa nell'area
	Via Melzo	Compresa nell'area
	Via Frisi	Compresa nell'area
	Piazza otto novembre	non compresa nell'area
	Via Pisacane	Compresa nell'area
	Via Bixio	non compresa nell'area
	Via Sirtori	Compresa nell'area
	Via Paolo Mascagni	Compresa nell'area
	P.za Oberdan	non compresa nell'area
AREA SARPI	Via Luigi Canonica	Compresa nell'area
	Largo Gadda	Compresa nell'area
	Piazza Gramsci	Compresa nell'area
	Via Sabatelli	Compresa nell'area
	Via Paolo Sarpi	Compresa nell'area
	Viale Montello	Compresa nell'area
	P.za Lega Lombarda	Compresa nell'area
	Via C. M. Maggi	Compresa nell'area
AREA BICOCCA	Viale Piero e Alberto Pirelli (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Viale Dell'Innovazione (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Via Caldirola (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area



Allegato 1

	Via Stella Bianca (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell’Innovazione)	Compresa nell’area
AREA LEONARDO DA VINCI	Via Pacini (tra via Ponzio e P.za Piola)	Compresa nell’area
	P.za Piola	Compresa nell’area
	Viale Romagna (tra P.za Piola e Via Pascoli)	Compresa nell’area
	Via Pascoli	Compresa nell’area
	Via Celoria	Compresa nell’area
	Via Ponzio	Compresa nell’area
AREA CINQUE VIE	Via Meravigli	non compresa nell’area
	Via Santa Maria alla Porta	non compresa nell’area
	Via Santa Maria Fulcorina	Compresa nell’area
	Via del Bollo	Compresa nell’area
	Via Santa Marta	Compresa nell’area
	Via Zecca Vecchia	non compresa nell’area
	Via San Maurilio	Compresa nell’area
	Via Torino	non compresa nell’area
	Via San Sisto	non compresa nell’area
	Piazza Guglielmo Massaia	non compresa nell’area
	Piazza Mentana	Compresa nell’area
	Via Morigi	Compresa nell’area
	Via Sant’Orsola	Compresa nell’area
	Via Cappuccio da via Sant’Orsola a via Santa Valeria/Vigna	Compresa nell’area
	Via Luini da via Santa Valeria/Vigna a via Ansperto	Compresa nell’area
	Via Ansperto	non compresa nell’area
	Via Brisa	Compresa nell’area

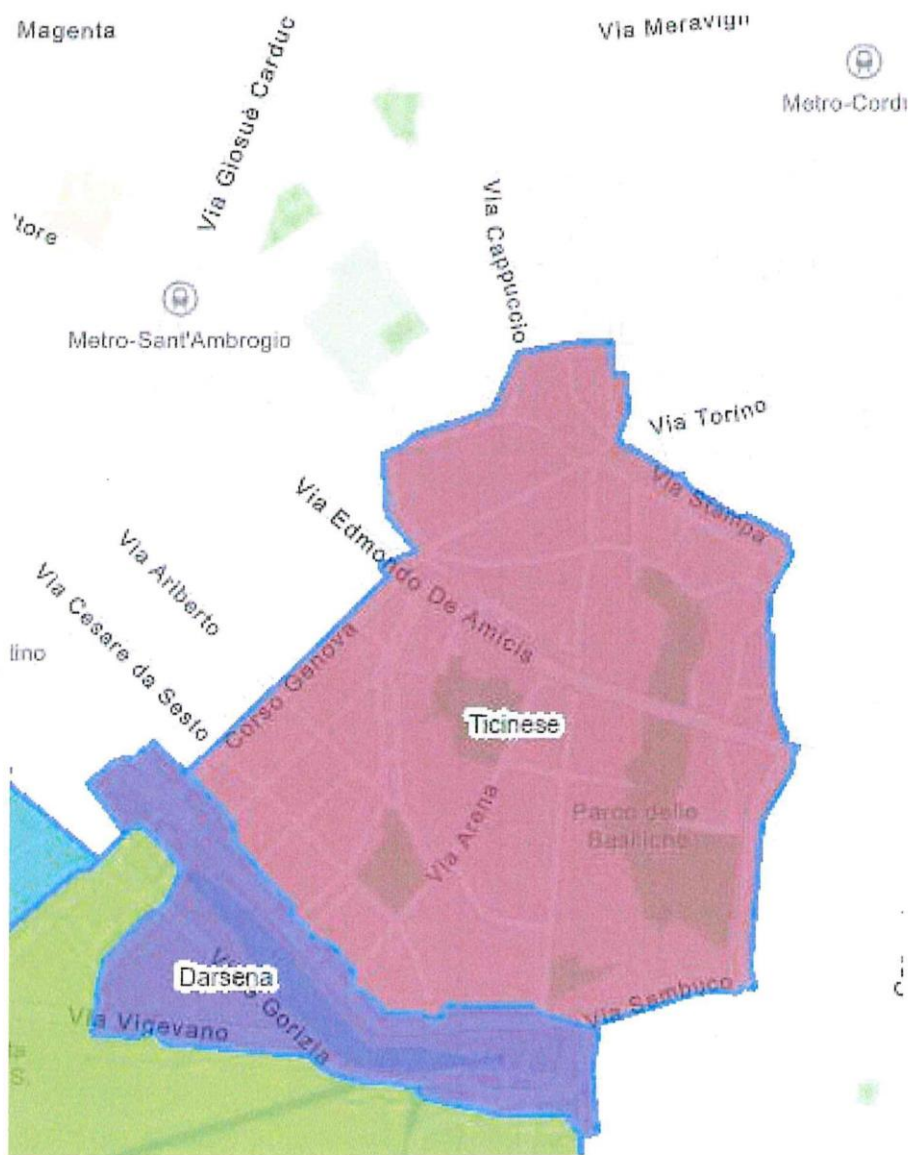






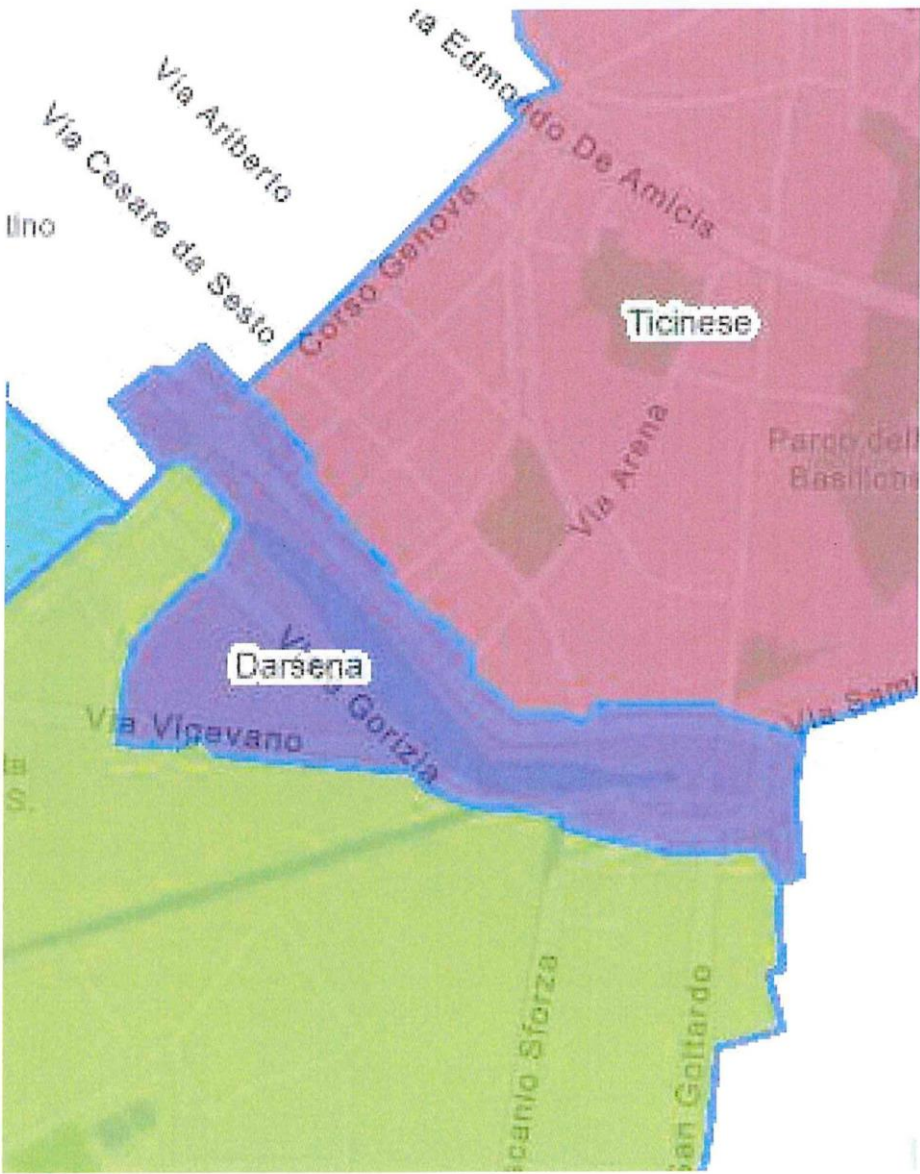
AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA TICINESE-
colore rosso scuro

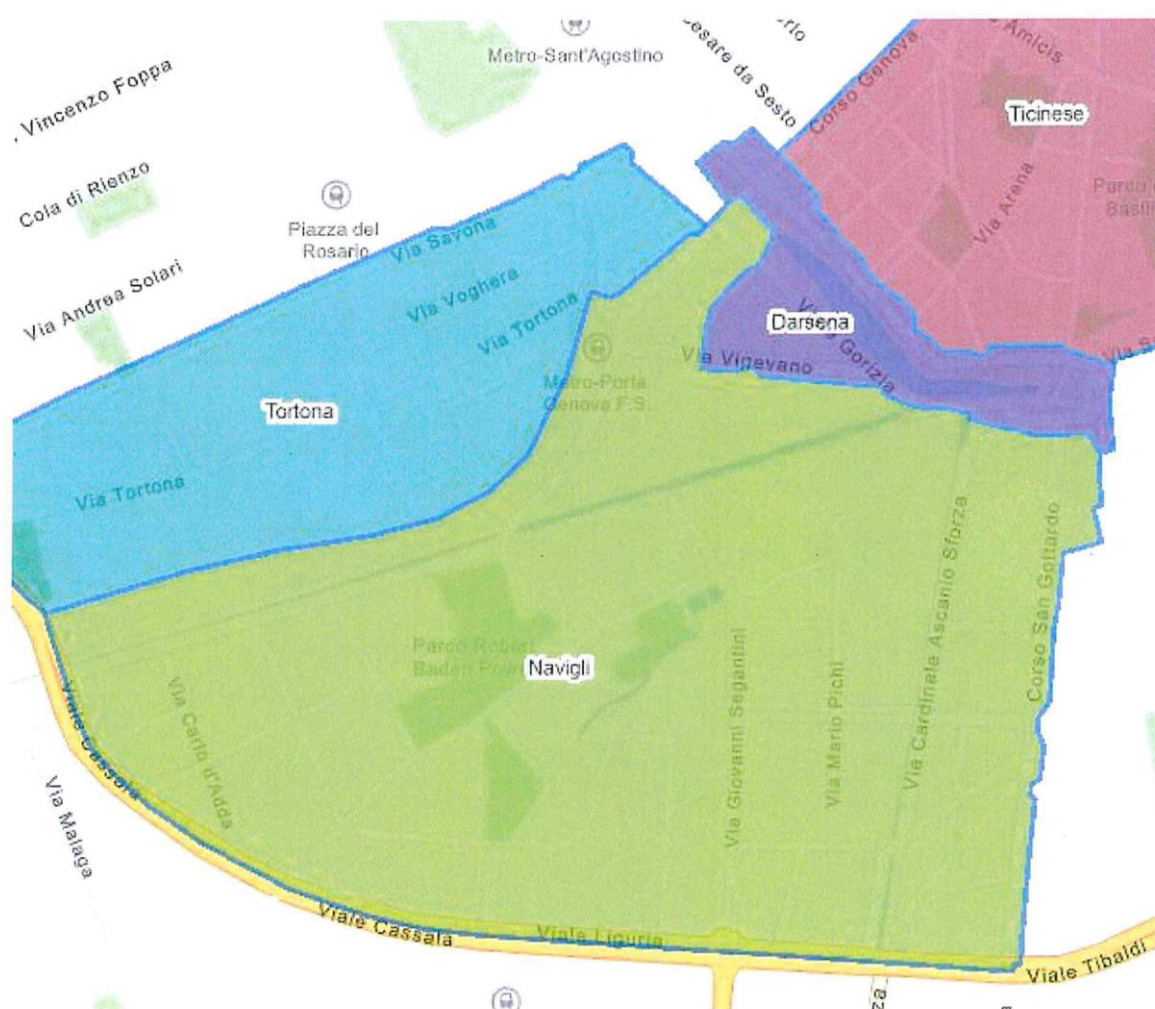


AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA DARSENA-
colore viola

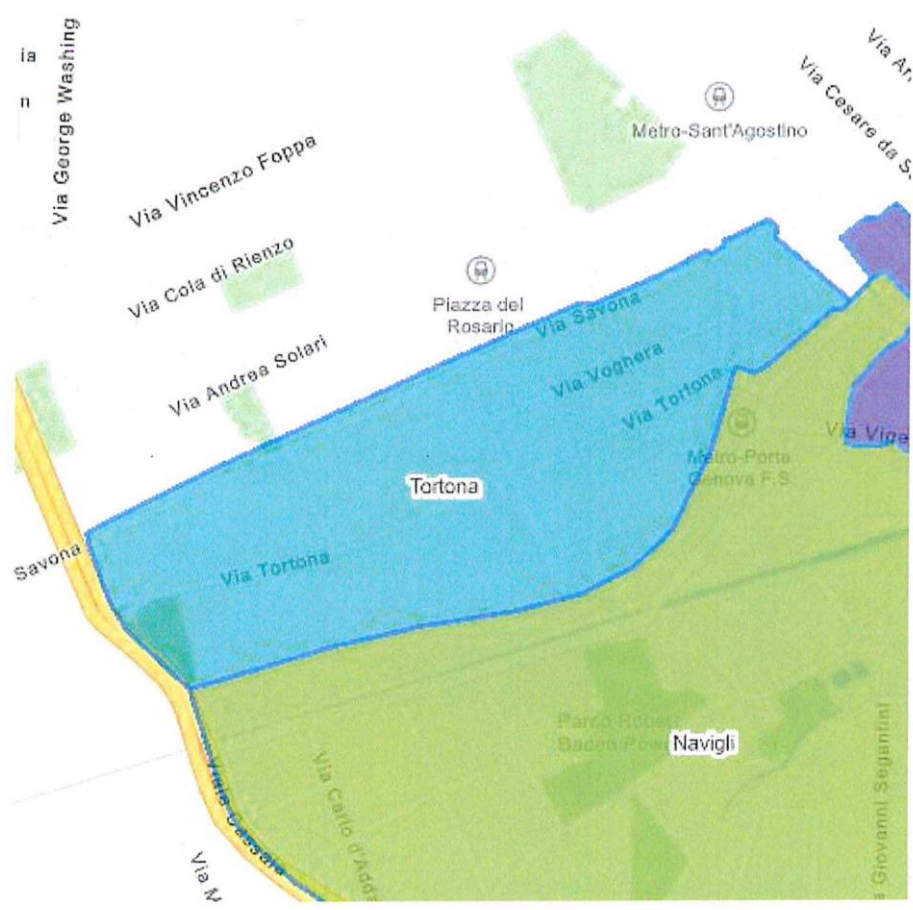


colore verde

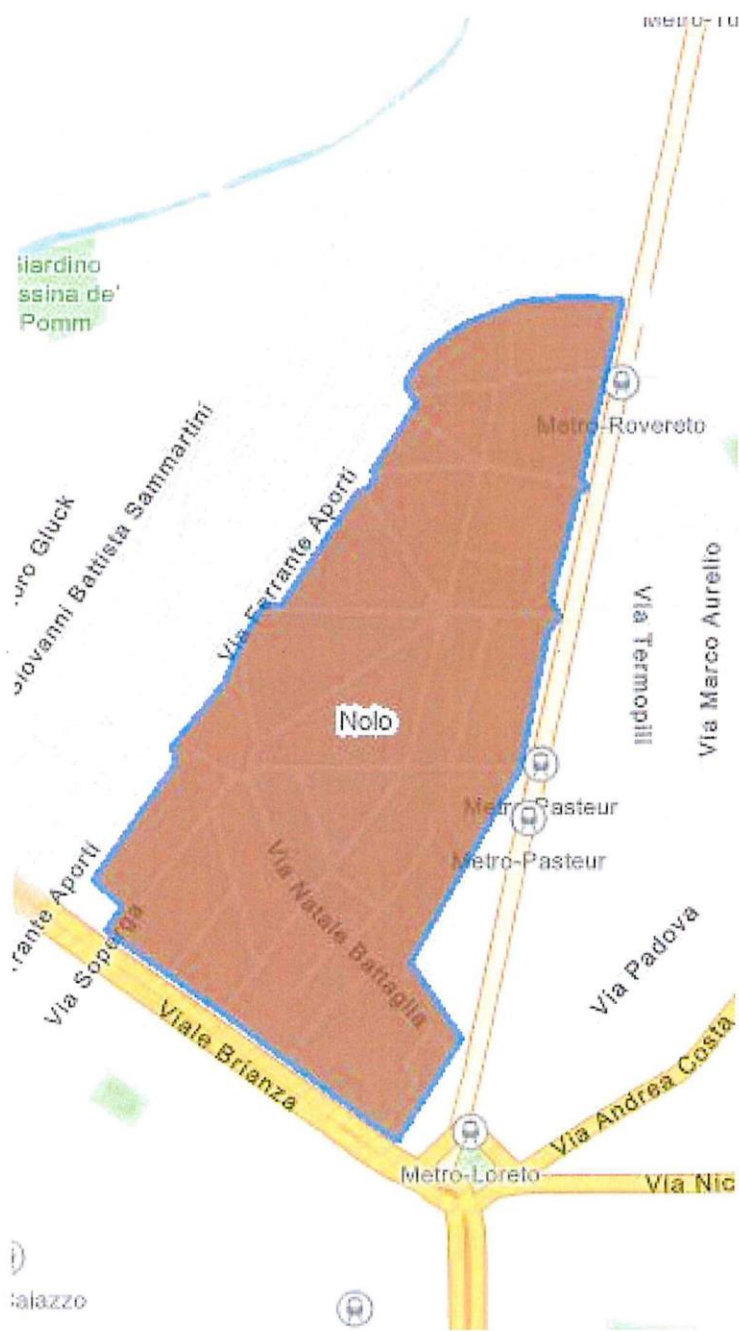


AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

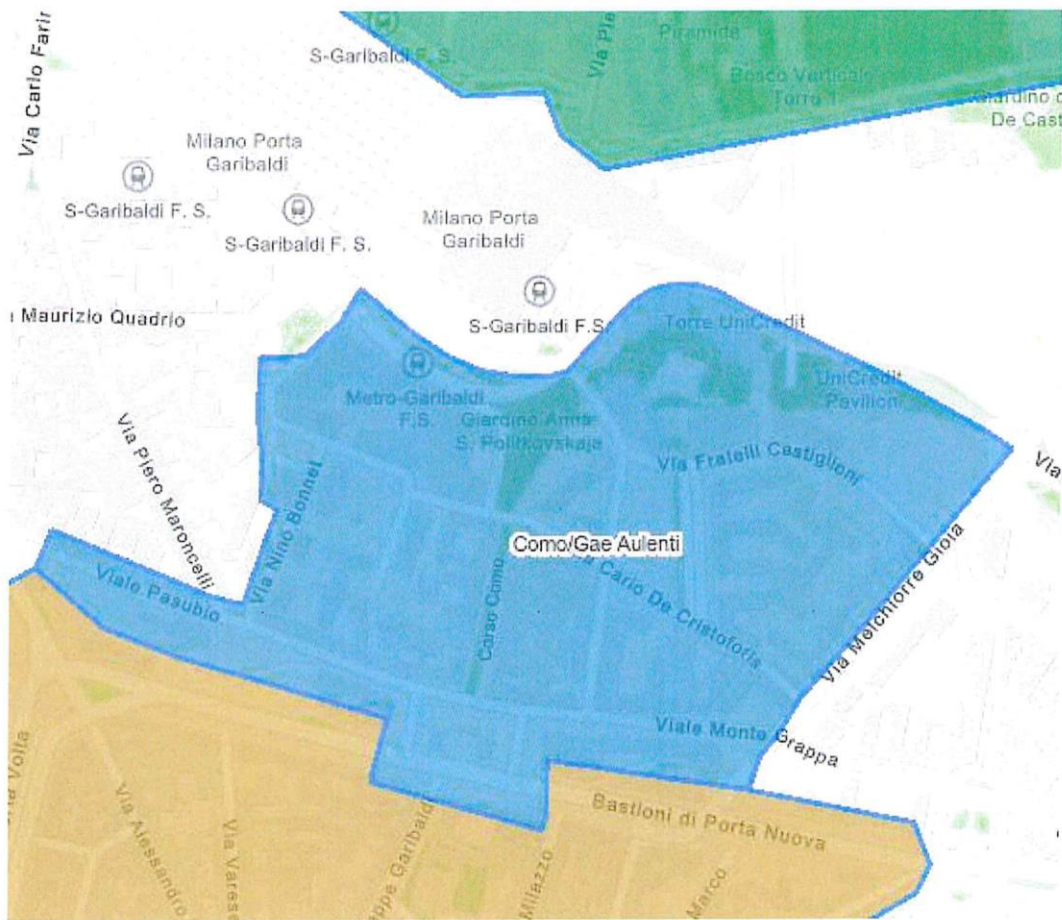
-AREA TORTONA-
colore azzurro



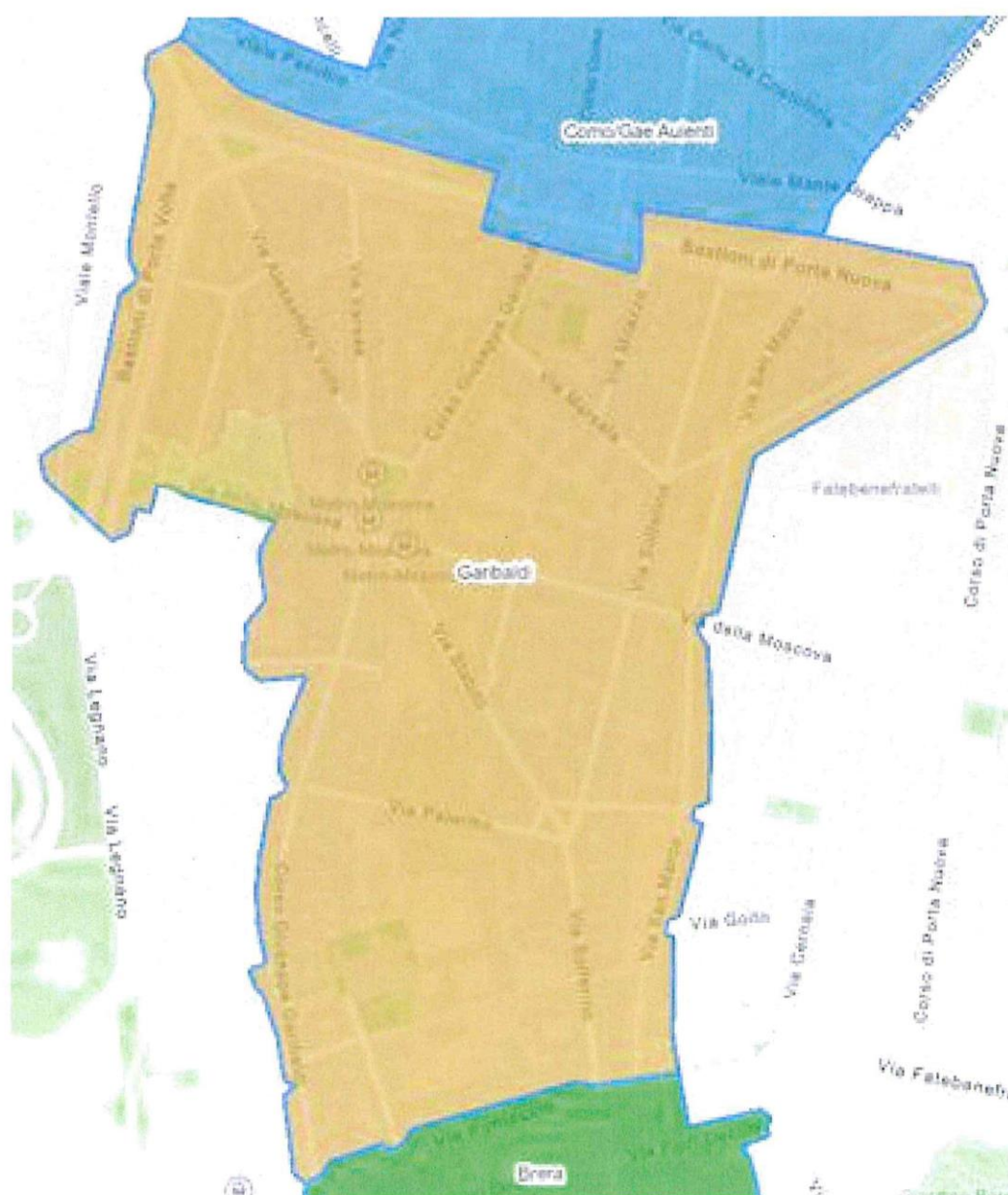
AREA NOLO
colore marrone



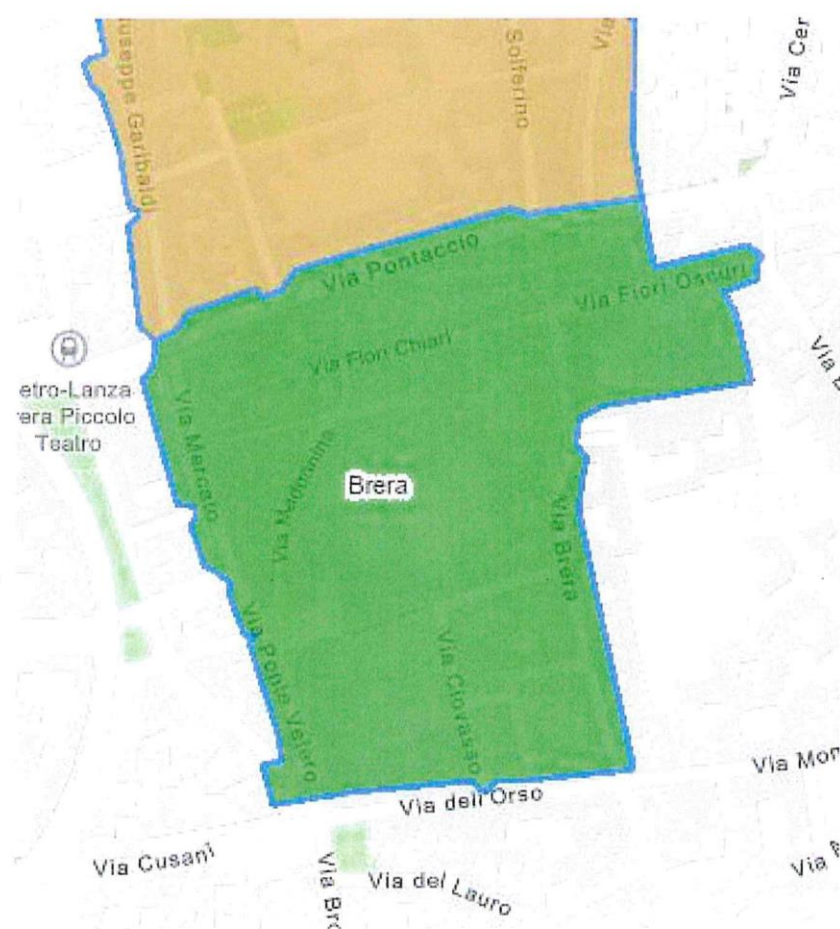
AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA
-AREA COMO/GAE AULENTI-
colore blu



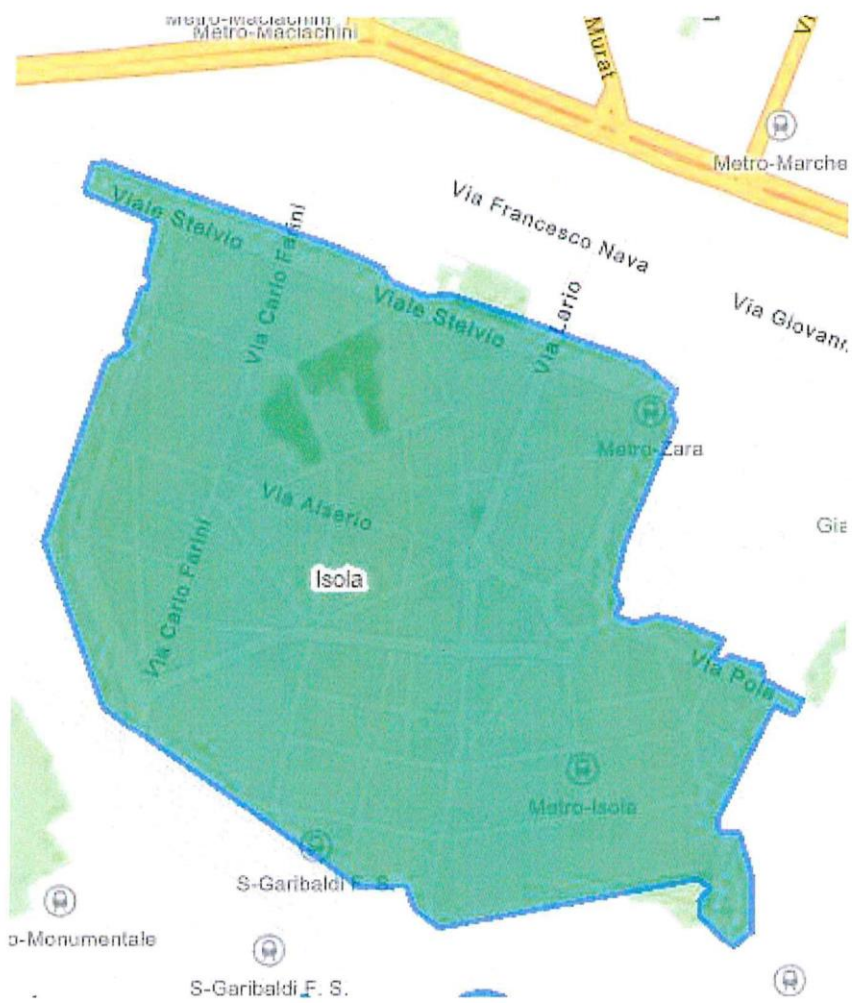
-AREA GARIBALDI-
colore beige

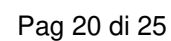


colore verde

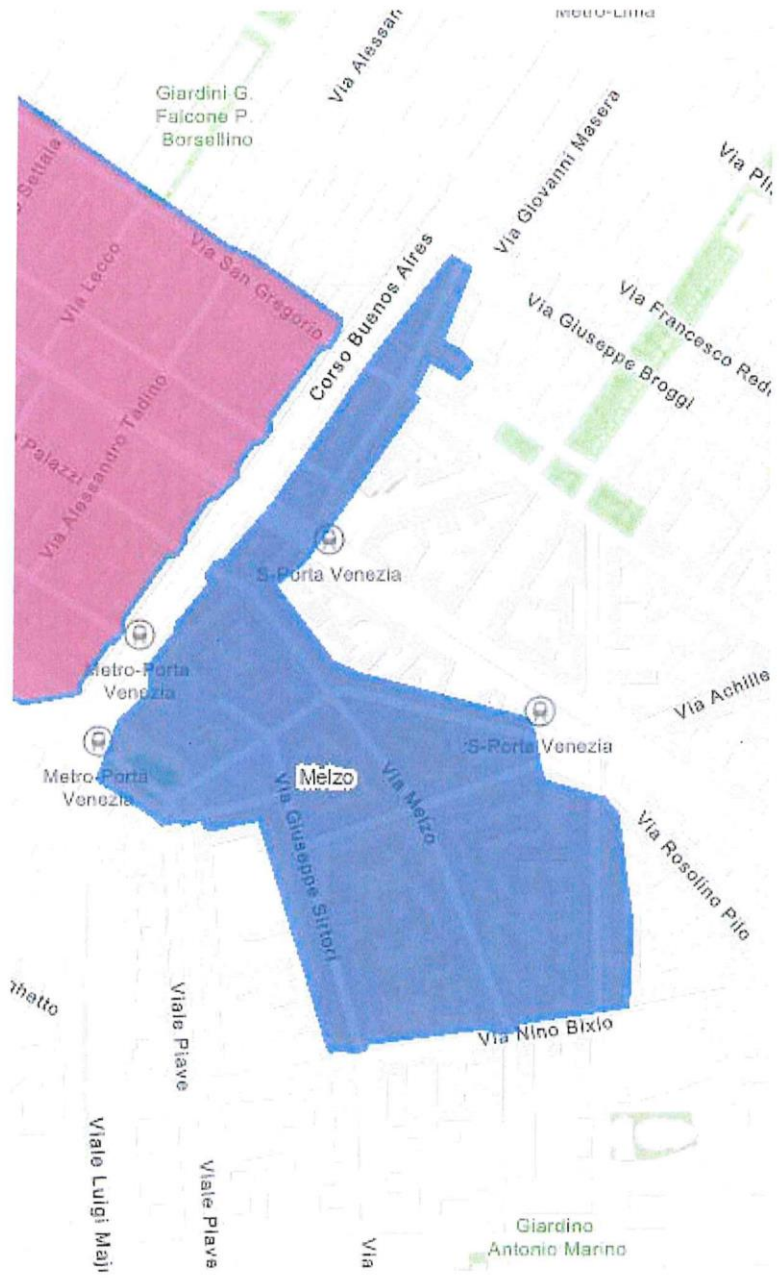


AREA ISOLA
colore verde

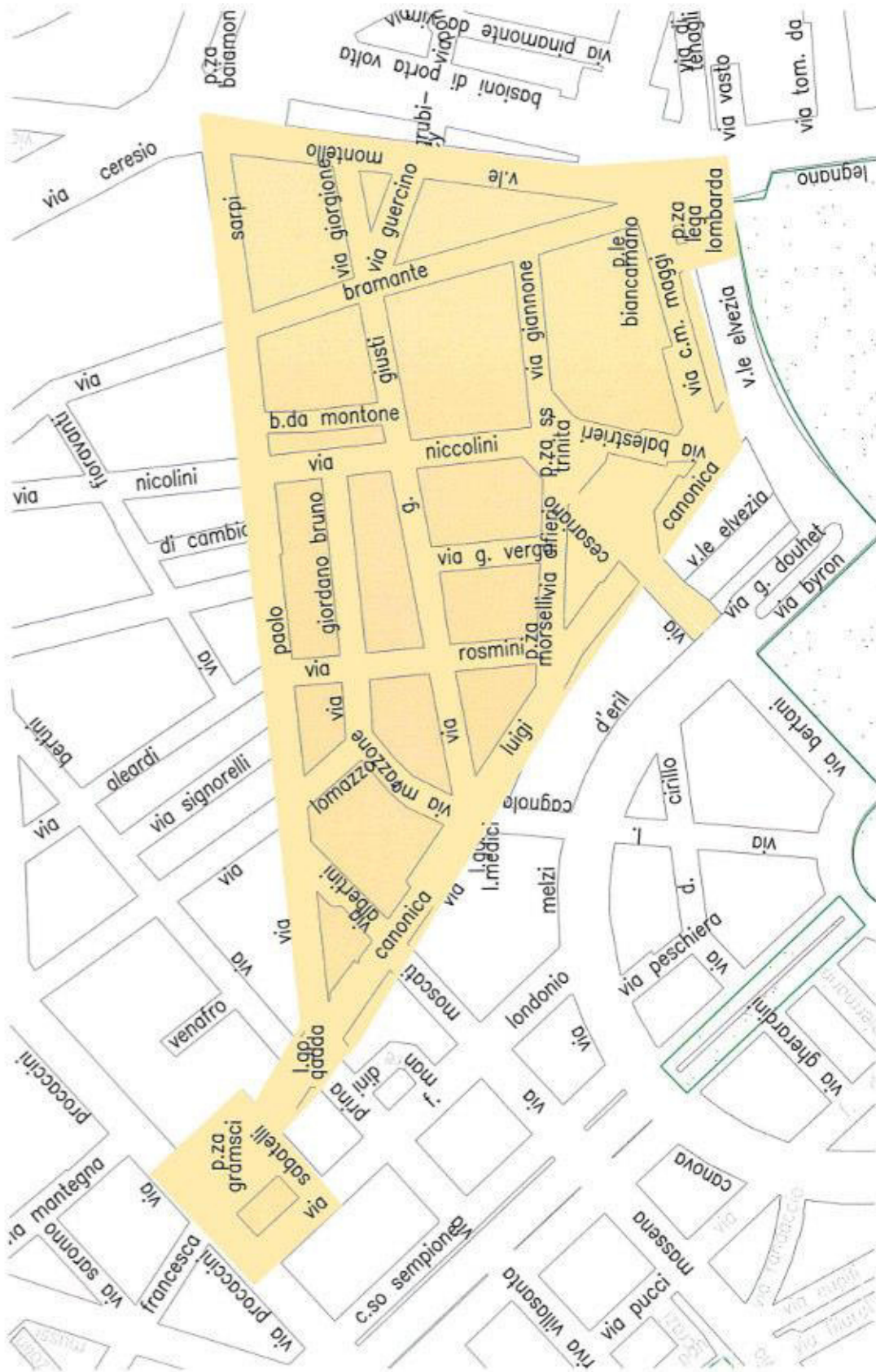




AREA MELZO
colore blu



Colore Ocra

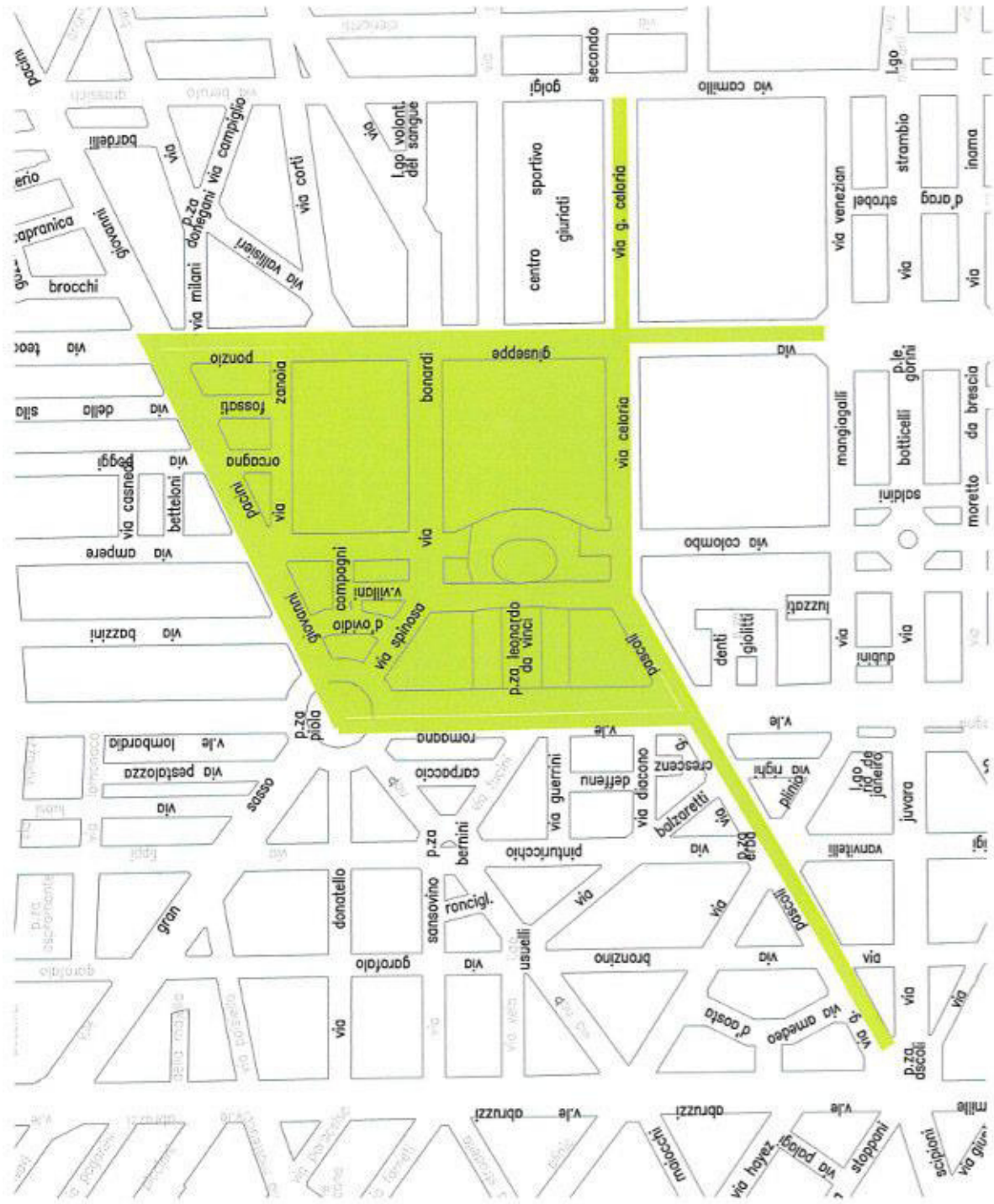


AREA BICOCCA

Colore Giallo

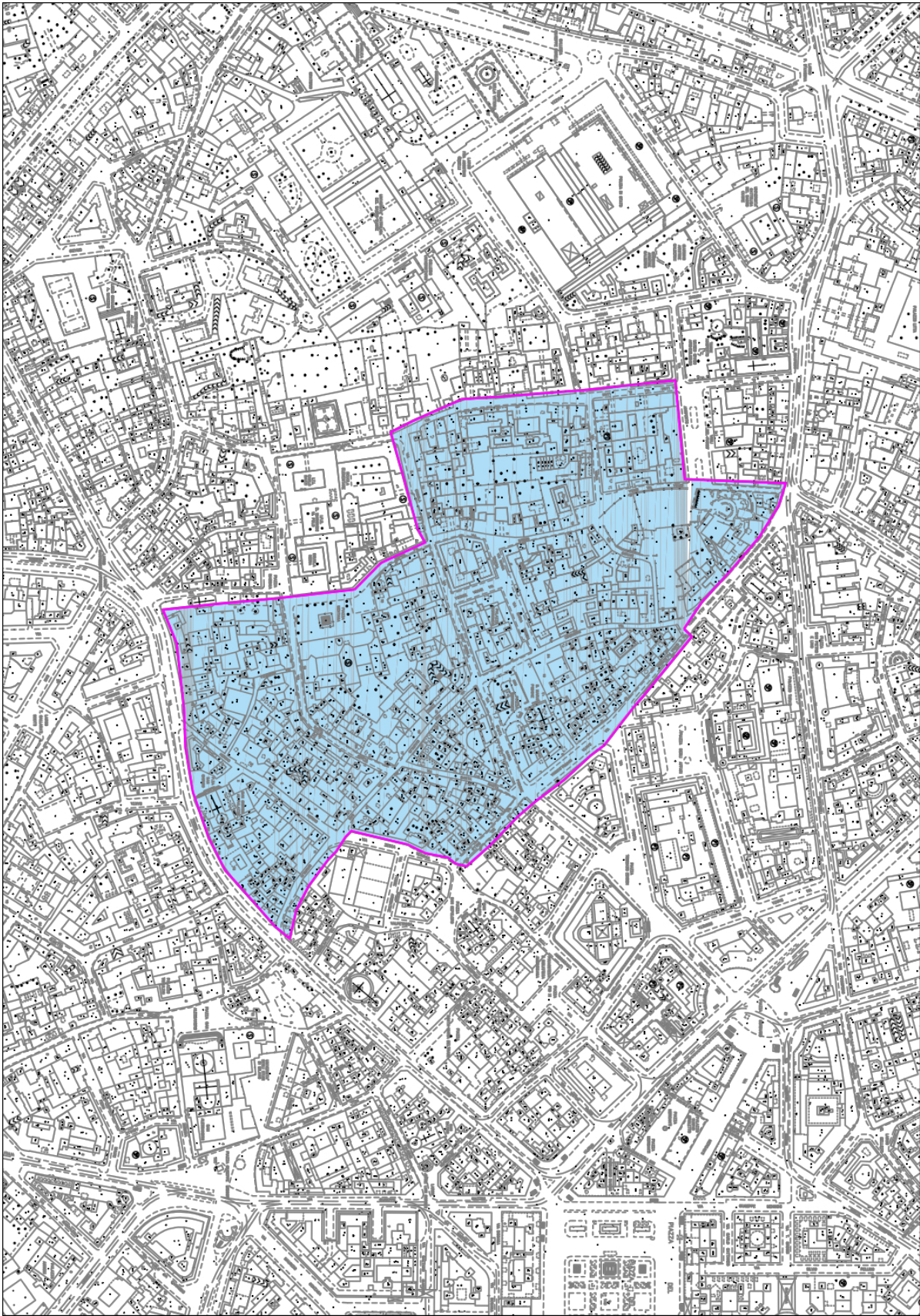


Colore Verde



AREA CINQUE VIE

Colore azzurro



ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 in occasione del concerto che si svolgerà presso l'Ippodromo del Trotto "La Maura" il 6 agosto 2025.

VALIDITA': dal 06/08/2025 fino al 07/08/2025

IL SINDACO

Premesso che:

Il 6 agosto 2025 presso l'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno è previsto lo svolgimento del concerto del gruppo musicale Blackpink;

Considerato che:

in occasione di tale concerto si prevede una notevole affluenza di persone per assistere all'evento musicale in programma;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che il concerto si svolga correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;



- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie di vetro e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati possono causare gravi lesioni personali, costituire obiettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi;

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e contenitori di vetro, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche all'interno dell'impianto interessato dai già menzionati eventi e nell'area esterna adiacente allo stesso;

Ritenuto necessario:

in occasione dell'evento in oggetto, adottare contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica dal rischio di un uso a scopo offensivo di bottiglie in vetro, contenitori di vetro, lattine, aste selfie, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Considerato altresì che:

- all'interno dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno è prevista l'attività di pubblici esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dei concerti, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dai concerti, nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del decoro dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno e delle aree limitrofe;

Dato atto della sperimentata positiva efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;



- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani, delle strutture e dei beni culturali interessati dagli eventi;

Ritenuto necessario intervenire con appropriate misure per assicurare la salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety, con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, contenitori in vetro, lattine, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, e ad evitare l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;

Ritenuto quindi di adottare, a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone, dalle ore 09.00 del 6 agosto 2025 alle ore 03.00 del 7 agosto 2025, misure preventive al fine di garantire la regolarità della manifestazione musicale che si terrà all'interno dell'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno, nonché nelle vie limitrofe all'impianto;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

ORDINA

fermi restando i divieti previsti dalle leggi nazionali sulle bevande alcoliche

nei seguenti orari:

dalle ore 09.00 del 6 agosto 2025 alle ore 03.00 del 7 agosto 2025;

a) nella zona esterna adiacente l'Ippodromo del Trotto "La Maura" di Milano Trenno, delimitata come segue:

- **via Ippodromo;**
- **via Montale;**
- **via Cascina Bellaria;**



- via Novara;
- via Harar;
- via Lampugnano;
- via Pinerolo

il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche anche a scopo promozionale, pubblicitario o gratuito, sia in forma fissa che ambulante, nonché il divieto di vendita per asporto o comunque la consegna di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in contenitori in vetro e in lattine.

Restano consentite agli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.), per il solo servizio al tavolo, la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro, in contenitori in vetro e in lattine.

b) all'interno dell'Ippodromo del Trotto “La Maura” di Milano Trenno:

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, vendere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie in vetro, contenitori di vetro e lattine;**
- 2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare aste selfie, nonché fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;**
- 3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e a qualunque altro tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine;**
- 4. il divieto di somministrare, vendere anche per asporto o cedere gratuitamente bevande superalcoliche, rivolto agli esercizi pubblici, ai punti di ristorazione e a qualsiasi attività di vendita.**

Resta consentito, ai soli fini dell'approvvigionamento, a coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'Ippodromo del Trotto “La Maura” di Milano Trenno, introdurre bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i previsti controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 09.00 del 6 agosto 2025 alle ore 03.00 del 7 agosto 2025 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.



Avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente



ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO :

Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dei concerti che si svolgeranno presso l'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro il 27 agosto e il 2, 4, 5 e 7 settembre 2025.

VALIDITA': dal 27/08/2025 fino al 08/09/2025

IL SINDACO

Premesso che:

nei giorni 27 agosto e 2, 4, 5 e 7 settembre 2025 è previsto presso l'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro lo svolgimento di n. 5 concerti, per i quali è attesa l'affluenza di un notevole numero di spettatori. Nello specifico, sono previsti: il 27 agosto il concerto del cantante Post Malone, il 2 e il 4 settembre i concerti del cantante Olly, il 5 settembre il concerto del cantante Tananai e il 7 settembre il concerto del cantante Lucio Corsi;

Considerato che:

in occasione di tali concerti si prevede una notevole affluenza di persone per assistere agli eventi musicali in programma;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che i concerti si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie di vetro e in genere di contenitori di vetro, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati possono causare gravi lesioni personali, costituire oggetto e grave elemento di



degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi;

Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di somministrazione e vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche all'interno dell'impianto interessato dai predetti eventi e nell'area esterna adiacente allo stesso;

Ritenuto necessario:

in occasione degli eventi in oggetto, adottare contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica dal rischio di un uso a scopo offensivo di bottiglie in vetro, contenitori di vetro e lattine, aste selfie, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Considerato altresì che:

- all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro è prevista l'attività di pubblici esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, determinando in tale modo, in occasione dello svolgimento dei concerti, un aumento del rischio di abuso nel consumo di bevande superalcoliche con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dai concerti, nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro e delle aree limitrofe;

Dato atto della sperimentata positiva efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani, delle strutture e dei beni culturali interessati dagli eventi;

Ritenuto necessario intervenire con appropriate misure per assicurare la salvaguardia del luogo e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety, con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali, fuochi e artifici pirotecnici, e ad evitare l'abuso nel consumo di bevande superalcoliche;



Ritenuto, quindi, di adottare a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone, dalle ore 09.00 del 27 agosto 2025 alle ore 03.00 del 28 agosto 2025, dalle ore 09.00 del 2 settembre 2025 alle ore 03.00 del 3 settembre 2025, dalle ore 09.00 del 4 settembre 2025 alle ore 03.00 del 5 settembre 2025, dalle ore 09.00 del 5 settembre 2025 alle ore 03.00 del 6 settembre 2025 e dalle ore 09.00 del 7 settembre 2025 alle ore 03.00 dell'8 settembre 2025, misure preventive al fine di garantire la regolarità delle manifestazioni musicali che si terranno all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro, nonché nelle vie limitrofe all'impianto;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7bis e comma 7bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

ORDINA

fermi restando i divieti previsti dalle leggi nazionali sulle bevande alcoliche

nei seguenti orari:

**dalle ore 09.00 del 27 agosto 2025 alle ore 03.00 del 28 agosto 2025;
dalle ore 09.00 del 2 settembre 2025 alle ore 03.00 del 3 settembre 2025;
dalle ore 09.00 del 4 settembre 2025 alle ore 03.00 del 5 settembre 2025;
dalle ore 09.00 del 5 settembre 2025 alle ore 03.00 del 6 settembre 2025
e
dalle ore 09.00 del 7 settembre 2025 alle ore 03.00 dell'8 settembre 2025;**

a) nella zona esterna adiacente all'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro, delimitata come segue:

- **Piazzale Lotto**
- **Viale Caprilli**
- **Via Salmoiraghi**
- **P.za S.ta Maria Nascente**
- **Via Sant'Elia**
- **Via Diomede**
- **Via Ippodromo**
- **Via Patroclo**



- **Via Achille**
- **Piazzale dello Sport**

il divieto di somministrazione e di vendita di bevande superalcoliche anche a scopo promozionale, pubblicitario o gratuito sia in forma fissa che ambulante, nonché il divieto di vendita per asporto o comunque la consegna a qualsiasi titolo di bevande in bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.

Restano consentite agli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc.), per il solo servizio al tavolo, la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro, in contenitori in vetro e lattine.

b) all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro:

- 1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, vendere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie in vetro, contenitori di vetro e lattine;**
- 2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali e aste selfie;**
- 3. il divieto, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e a qualunque tipo di attività, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine;**
- 4. il divieto di somministrare e vendere anche per asporto o cedere gratuitamente bevande superalcoliche, rivolto agli esercizi pubblici, ai punti di ristorazione e a qualsiasi attività di vendita;**

Resta consentito, ai soli fini dell'approvvigionamento, a coloro che esercitano l'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'Ippodromo del Galoppo di Milano S. Siro, introdurre bottiglie di vetro, contenitori in vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli previsti e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 09.00 del 27 agosto 2025 alle ore 03.00 del 28 agosto 2025 , dalle ore 09.00 del 2 settembre 2025 alle ore 03.00 del 3 settembre 2025, dalle ore 09.00 del 4 settembre 2025 alle ore 03.00 del 5 settembre 2025, dalle ore 09.00 del 5 settembre 2025 alle ore 03.00 del 6 settembre 2025 e dalle ore 09.00 del 7 settembre 2025 alle ore 03.00 dell'8 settembre 2025 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.



Avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente



ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla "MOVIDA"

OGGETTO :

VALIDITA': dal 31/08/2025 fino al 29/09/2025

IL SINDACO

Premesso che le aree qui di seguito denominate sono interessate dalla c.d. "Movida":

- 1) Area Duomo;
- 2) Area Arco della Pace;
- 3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
- 4) Area Nolo;
- 5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
- 6) Area Isola;
- 7) Area Lazzaretto;
- 8) Area Melzo;
- 9) Area Sarpi;
- 10) Area Bicocca;
- 11) Area Leonardo Da Vinci
- 12) Area Cinque Vie

Considerato che le aree urbane della Movida sopra indicate, sono caratterizzate da un afflusso rilevante di persone che vi si concentrano specie nelle ore serali e notturne;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane interessate dalla "Movida" comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, quali quelle



indicate di seguito;

- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, di contenitori di vetro e di lattine costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- le bottiglie, i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini e possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- il deposito incontrollato di bottiglie, contenitori di vetro e lattine si determina essenzialmente in occasione della loro vendita nelle ore serali e notturne da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food;

Considerato altresì che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

Ritenuto che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici, nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree della "Movida", o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

Considerato che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla "Movida" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere ogni azione utile a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per le persone e prevenire danneggiamenti ai monumenti e beni pubblici;

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dalla "Movida" nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

Considerato che i sopra descritti comportamenti costituiscono violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Valutata positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre zone cittadine anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, che si sono dimostrate utili:

- alla prevenzione della commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;
- alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere, non solo con interventi di safety (con l'applicazione delle previste sanzioni), ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "Movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie, contenitori di vetro e



lattine di qualsiasi tipologia;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini sopra descritti, prevedere il divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di bevande nelle aree della "Movida" in considerazione del notevole afflusso di persone, attesa la dimostrata efficacia di tale strumento nel contrasto di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini;

Preso atto che nell'elenco delle zone urbane e nelle corrispondenti planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate per ogni singola area le vie che delimitano il perimetro entro il quale avrà vigenza il provvedimento de quo;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

ORDINA

Dalle ore 00.01 di domenica 31 agosto 2025 alle ore 24.00 di lunedì 29 settembre 2025 fermo restando il rispetto degli orari di vendita e somministrazione di alcolici stabiliti dalle leggi nazionali, quanto segue:

1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della "MOVIDA", come meglio definite negli elenchi e nelle planimetrie allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere, somministrare o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente o a scopo promozionale, qualsiasi bevanda in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina.

Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo restano consentite a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di qualsiasi bevanda previa spillatura (alla spina) o mescita;



Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, fatto salvo il vigore di altri divieti e prescrizioni specie quelli riguardanti le strutture leggere e i dehors, resta altresì consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o in altre strutture con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 di domenica 31 agosto 2025 alle ore 24.00 di lunedì 29 settembre 2025 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente



Allegato 1

Elenco delle vie che perimetrano le aree della movida entro le quali vige il divieto dell’uso del vetro

Le vie indicate con la dicitura “non compresa” indicano il perimetro delle aree urbane ove vigono i divieti e gli obblighi, ma non sono interessate dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti dall’Ordinanza.

Denominazione area Movida	ELENCO STRADE PERIMETRO	Perimetrale e compresa nell’area/Perimetrale ma non compresa nell’area
AREA DUOMO	Piazzale Castello	Compresa nell’area
	Via Quintino Sella	Compresa nell’area
	Foro Buonaparte	Compresa nell’area
	Via Cusani	Compresa nell’area
	Via Rovello	Compresa nell’area
	Via Dante	Compresa nell’area
	Via San Prospero	Compresa nell’area
	Via Bassano Porrone	Compresa nell’area
	Via San Dalmazio	Compresa nell’area
	Piazza Paolo Ferrari	Compresa nell’area
	Largo Antonio Ghiringhelli	Compresa nell’area
	Piazza Della Scala	Compresa nell’area
	Via Case Rotte	Compresa nell’area
	Largo Raffaele Mattioli	Compresa nell’area
	Via Catena	Compresa nell’area
	Piazza Filippo Meda	Compresa nell’area
	Corso Matteotti	Compresa nell’area
	Piazza San Babila	Compresa nell’area
	Largo Toscanini	Compresa nell’area
	Corso Europa	Compresa nell’area
	Largo dei Bersaglieri	Compresa nell’area
	Piazza Fontana	Compresa nell’area
	Via Larga	Compresa nell’area
	Via Albricci	Compresa nell’area
	Piazza Missori	Compresa nell’area
	Via Zebedia	Compresa nell’area
	Piazza Sant’Alessandro	Compresa nell’area
	Via della Palla	Compresa nell’area
	Via Torino	Compresa nell’area
	Via Spadari	Compresa nell’area
	Via Armorari	Compresa nell’area
	Via Cordusio	Compresa nell’area
	Via Santa Maria Segreta	Compresa nell’area
	Via Meravigli	Compresa nell’area
	Via Camperio	Compresa nell’area
	Largo Cairoli	Compresa nell’area
	Foro Buonaparte	Compresa nell’area
	Via Illica	Compresa nell’area
	Via Ricasoli	Compresa nell’area
	Piazza Castello	Compresa nell’area



Allegato 1

AREA ARCO DELLA PACE	Via Agostino Bertani	Compresa nell'area
	Via Francesco Melzi D'Eril	Compresa nell'area
	Via Antonio Canova	Compresa nell'area
	Via Mario Pagano	Compresa nell'area
	Piazza Sempione	Compresa nell'area
AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA	C.so Genova	Compresa nell'area
	P.za Resistenza Partigiana	Compresa nell'area
	Via Caminadella	Compresa nell'area
	Via Orazio	Compresa nell'area
	Via Lanzone	Compresa nell'area
	Via Circo	Compresa nell'area
	Via San Sisto	Compresa nell'area
	Via Stampa	Compresa nell'area
	Via Olmetto	Compresa nell'area
	P.za Quasimodo	Compresa nell'area
	Via Della Chiusa	Compresa nell'area
	Via Molino delle Armi	Compresa nell'area
	Via Vettabbia	Compresa nell'area
	Via Calatafimi	Compresa nell'area
	Via Sambuco	Compresa nell'area
	P.za XXIV Maggio	Compresa nell'area
	C.so San Gottardo	Compresa nell'area
	Largo Mahler	Compresa nell'area
	Via Giuseppe Meda	Compresa nell'area
	V.le Tibaldi	non compresa nell'area
	Piazza Belafanti	non compresa nell'area
	V.le Liguria	non compresa nell'area
	V.le Cassala	non compresa nell'area
	Piazzale della Milizie	non compresa nell'area
	V.le Carlo Troya	non compresa nell'area
	Via Savona	Compresa nell'area
	V.le Coni Zugna	non compresa nell'area
	C.so Cristoforo Colombo	Compresa nell'area
	P.le Cantore	Compresa nell'area
AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA	V.le Don Sturzo	non compresa nell'area
	Via del Nord	non compresa nell'area
	Via Melchiorre Gioia	non compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Nuova	Compresa nell'area
	Via Castelfidardo	Compresa nell'area
	Via San Marco	Compresa nell'area
	P.za San Marco	Compresa nell'area
	Via Fiori Oscuri	Compresa nell'area
	Via Brera	Compresa nell'area
	Via Dell'Orso	non compresa nell'area
	Via Ponte Vetero	Compresa nell'area
	Via Mercato	Compresa nell'area
	Corso Garibaldi	Compresa nell'area
	Largo la Foppa	Compresa nell'area
	Via della Moscova	Compresa nell'area
	Piazzale Biancamano	Compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Volta	Compresa nell'area



Allegato 1

	Piazzale Baiamonti	non compresa nell'area
	V.le Pasubio	Compresa nell'area
	Via Bonnet	Compresa nell'area
	Via D'Azeglio	Compresa nell'area
AREA ISOLA	V.le Stelvio	Compresa nell'area
	V.le Zara	Compresa nell'area
	P.le Lagosta	Compresa nell'area
	Via Pola	Compresa nell'area
	Via Restelli	non compresa nell'area
	Largo de Benedetti	Compresa nell'area
	Via Sassetti	Compresa nell'area
	Via de Castillia	Compresa nell'area
	Via Pepe	Compresa nell'area
	Via Valtellina	Compresa nell'area
AREA NOLO	Via Ferrante Aporti	non compresa nell'area
	Via Popoli Uniti	Compresa nell'area
	V.le Monza	non compresa nell'area
	Piazzale Loreto	non compresa nell'area
	V.le Brianza	non compresa nell'area
AREA LAZZARETTO	Via San Gregorio	Compresa nell'area
	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Piazzale Oberdan	non compresa nell'area
	V.le Vittorio Veneto	Compresa nell'area
	P.za Repubblica	non compresa nell'area
	Via Vittor Pisani	non compresa nell'area
AREA MELZO	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Via Spallanzani	Compresa nell'area
	Via Melzo	Compresa nell'area
	Via Frisi	Compresa nell'area
	Piazza otto novembre	non compresa nell'area
	Via Pisacane	Compresa nell'area
	Via Bixio	non compresa nell'area
	Via Sirtori	Compresa nell'area
	Via Paolo Mascagni	Compresa nell'area
	P.za Oberdan	non compresa nell'area
AREA SARPI	Via Luigi Canonica	Compresa nell'area
	Largo Gadda	Compresa nell'area
	Piazza Gramsci	Compresa nell'area
	Via Sabatelli	Compresa nell'area
	Via Paolo Sarpi	Compresa nell'area
	Viale Montello	Compresa nell'area
	P.za Lega Lombarda	Compresa nell'area
	Via C. M. Maggi	Compresa nell'area
AREA BICOCCA	Viale Piero e Alberto Pirelli (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Viale Dell'Innovazione (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Via Caldirola (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area

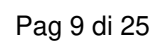


Allegato 1

	Via Stella Bianca (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell’Innovazione)	Compresa nell’area
AREA LEONARDO DA VINCI	Via Pacini (tra via Ponzio e P.za Piola)	Compresa nell’area
	P.za Piola	Compresa nell’area
	Viale Romagna (tra P.za Piola e Via Pascoli)	Compresa nell’area
	Via Pascoli	Compresa nell’area
	Via Celoria	Compresa nell’area
	Via Ponzio	Compresa nell’area
AREA CINQUE VIE	Via Meravigli	non compresa nell’area
	Via Santa Maria alla Porta	non compresa nell’area
	Via Santa Maria Fulcorina	Compresa nell’area
	Via del Bollo	Compresa nell’area
	Via Santa Marta	Compresa nell’area
	Via Zecca Vecchia	non compresa nell’area
	Via San Maurilio	Compresa nell’area
	Via Torino	non compresa nell’area
	Via San Sisto	non compresa nell’area
	Piazza Guglielmo Massaia	non compresa nell’area
	Piazza Mentana	Compresa nell’area
	Via Morigi	Compresa nell’area
	Via Sant’Orsola	Compresa nell’area
	Via Cappuccio da via Sant’Orsola a via Santa Valeria/Vigna	Compresa nell’area
	Via Luini da via Santa Valeria/Vigna a via Ansperto	Compresa nell’area
	Via Ansperto	non compresa nell’area
	Via Brisa	Compresa nell’area



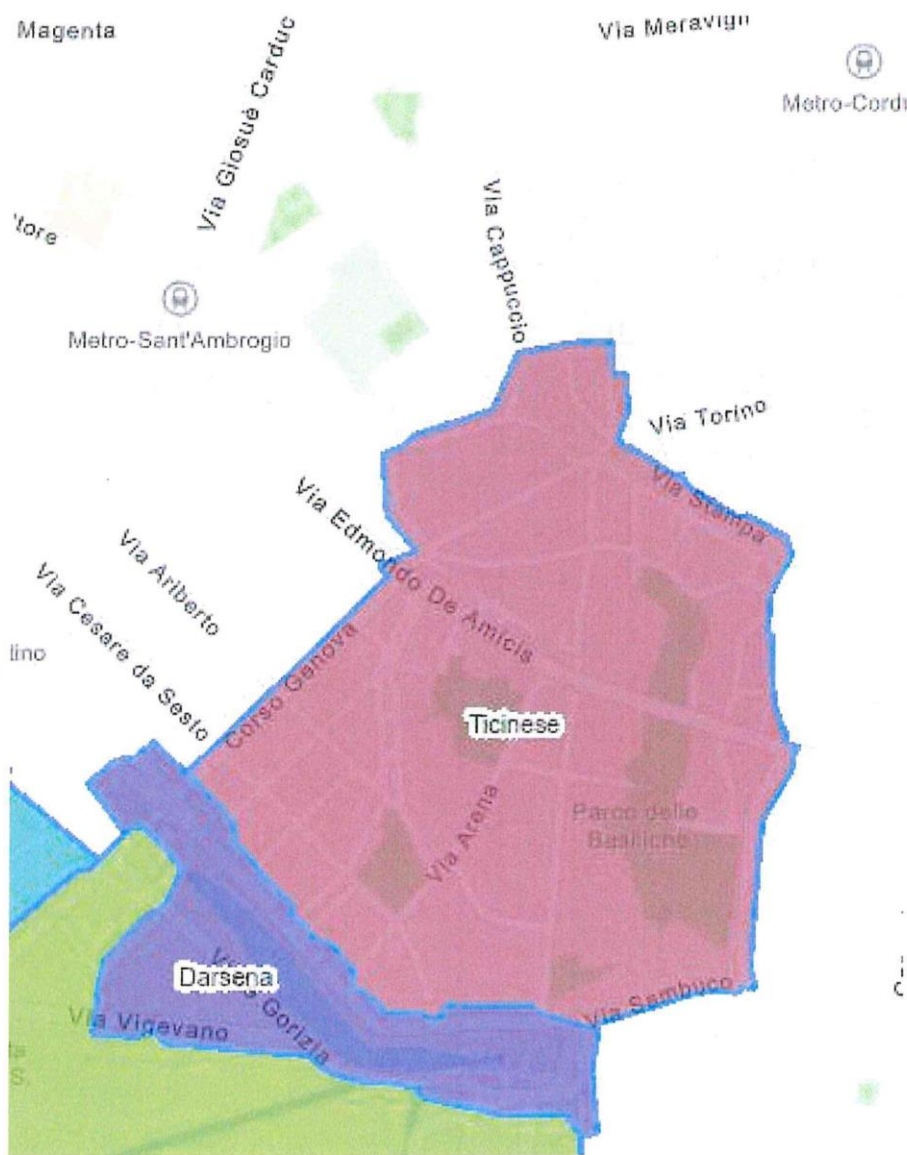
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525





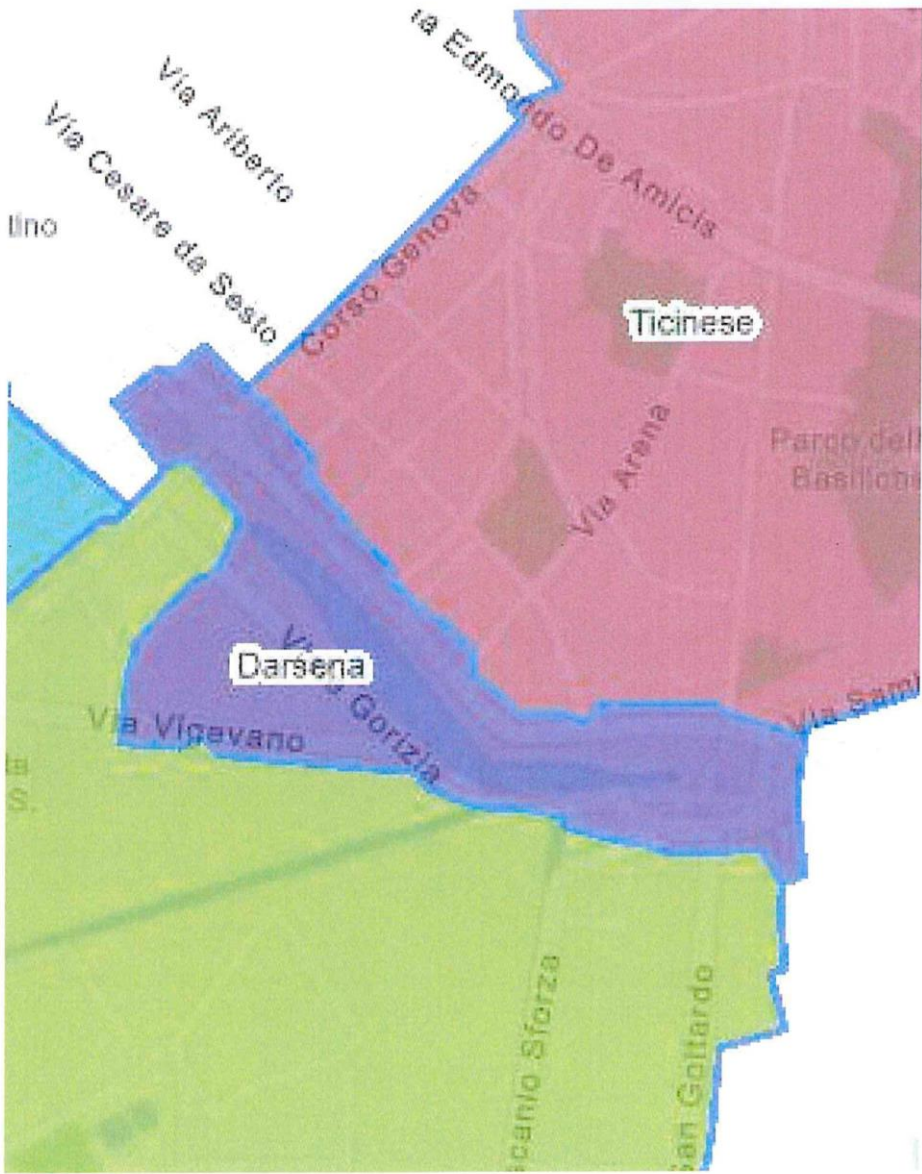
AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA TICINESE-
colore rosso scuro

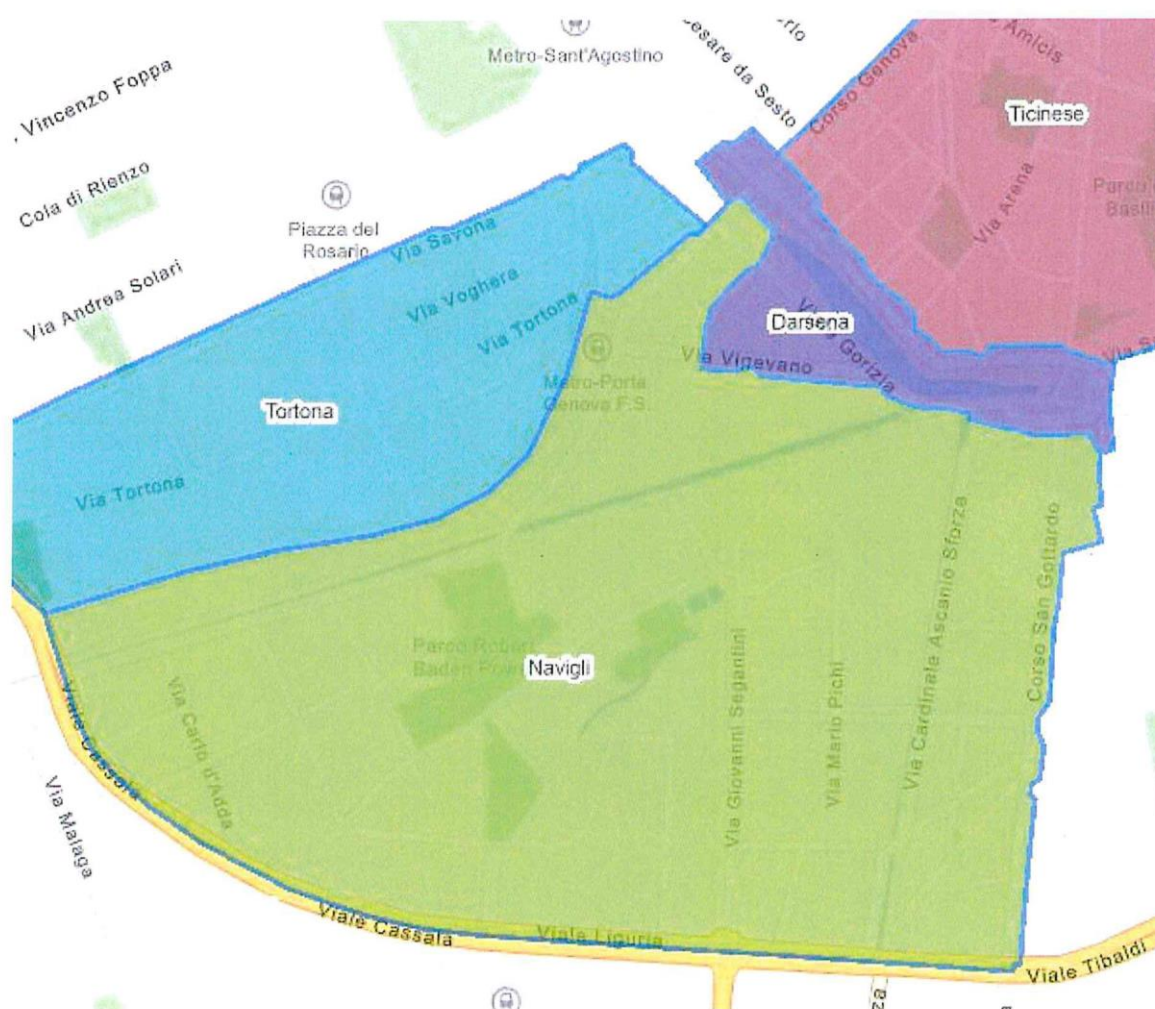


AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA DARSENA-
colore viola

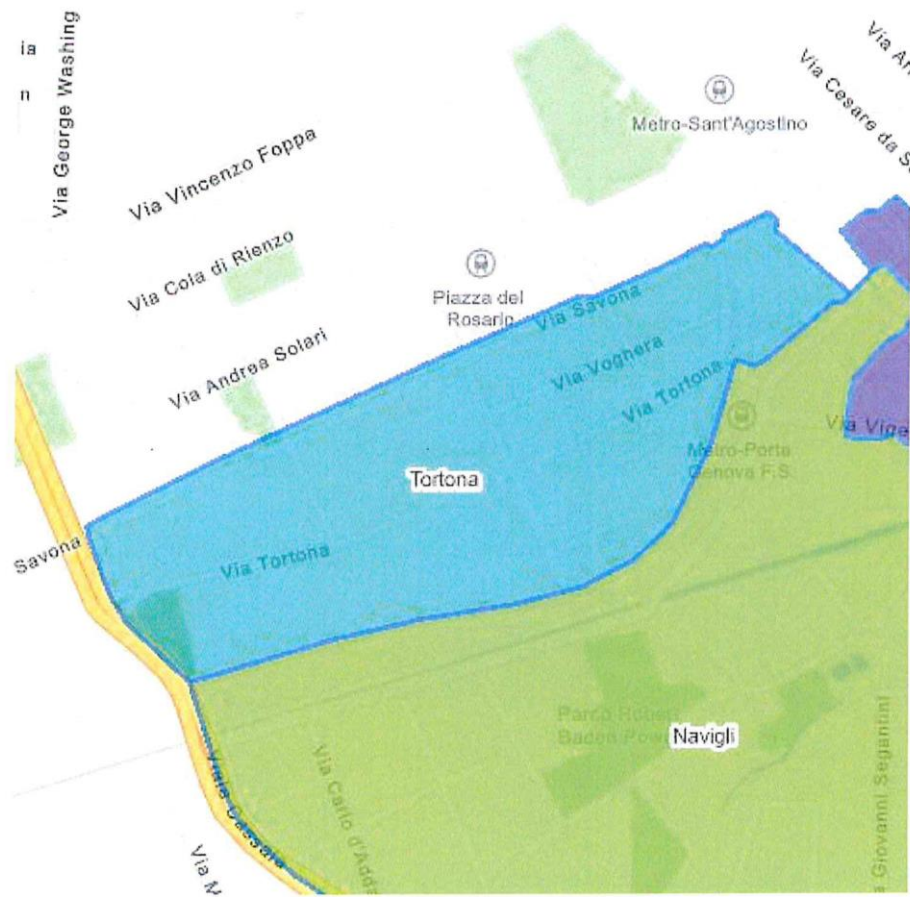


colore verde

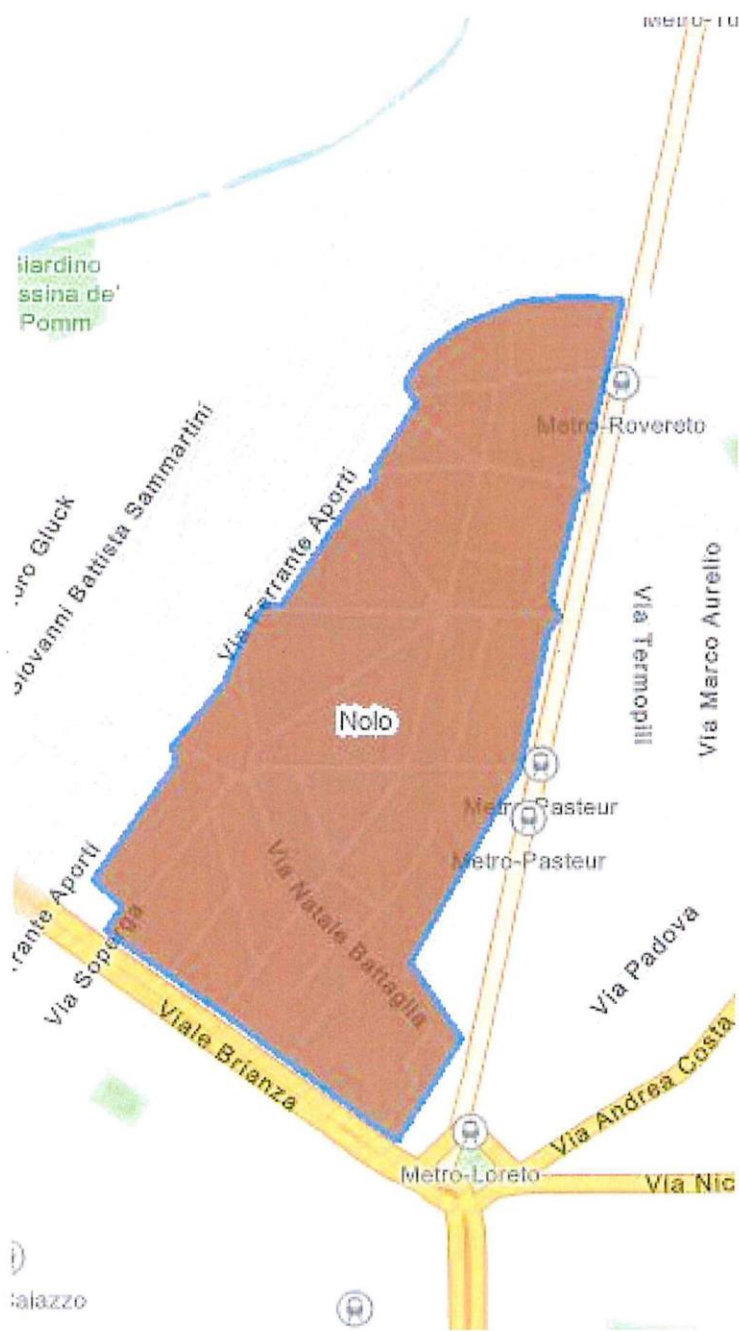


AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

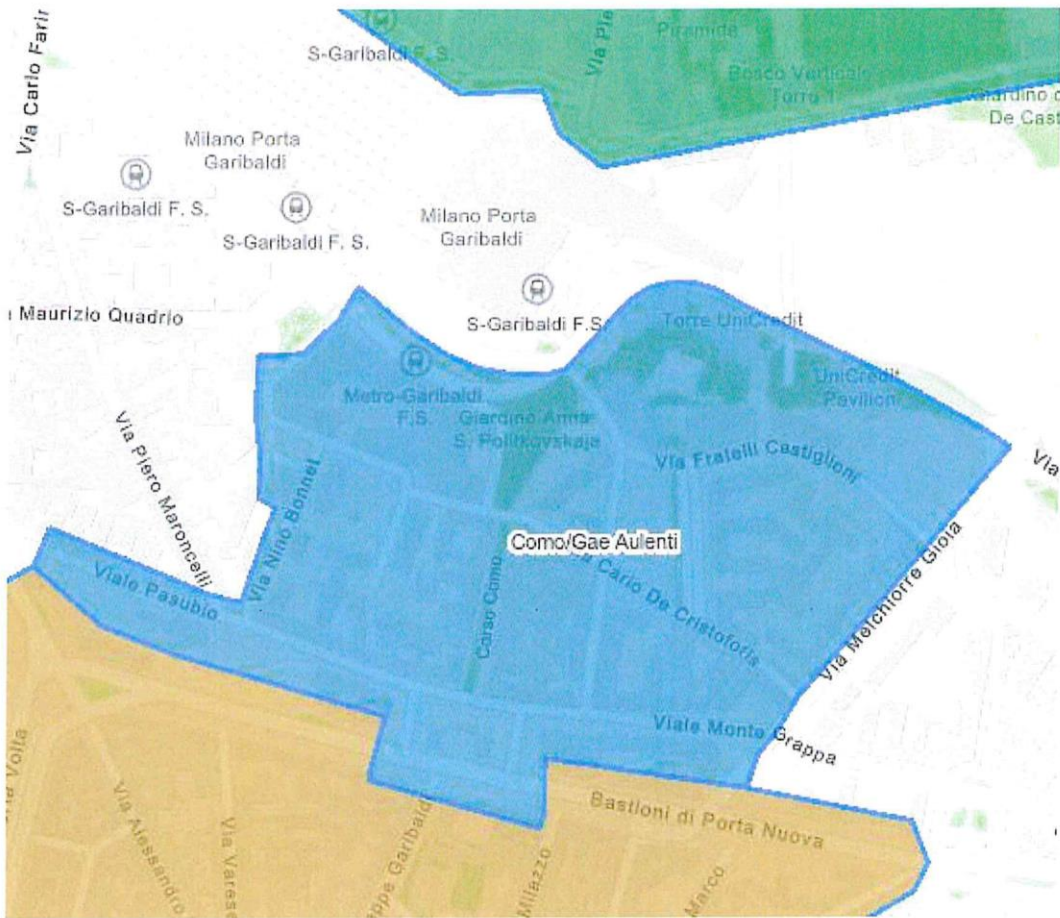
-AREA TORTONA-
colore azzurro



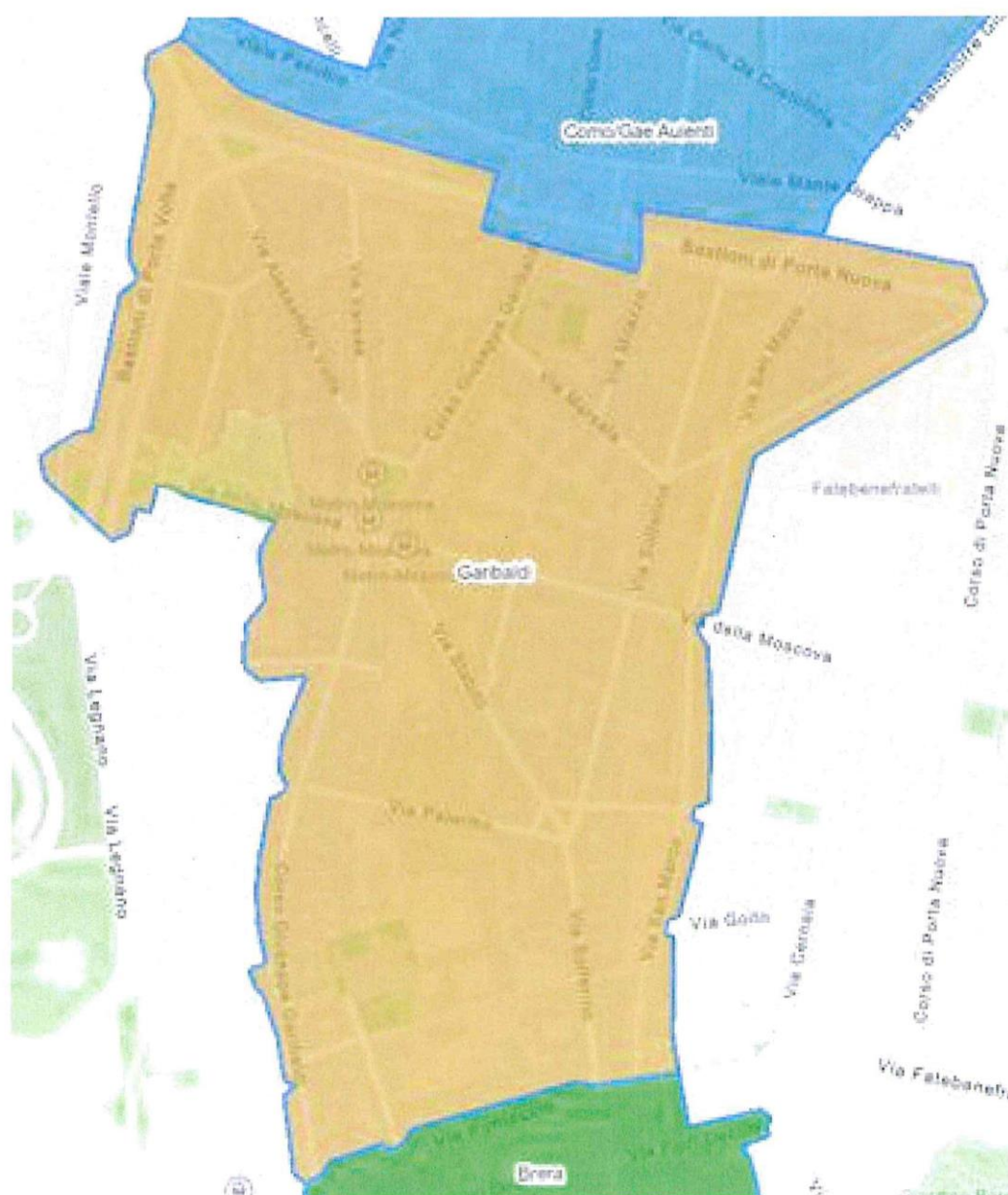
AREA NOLO
colore marrone



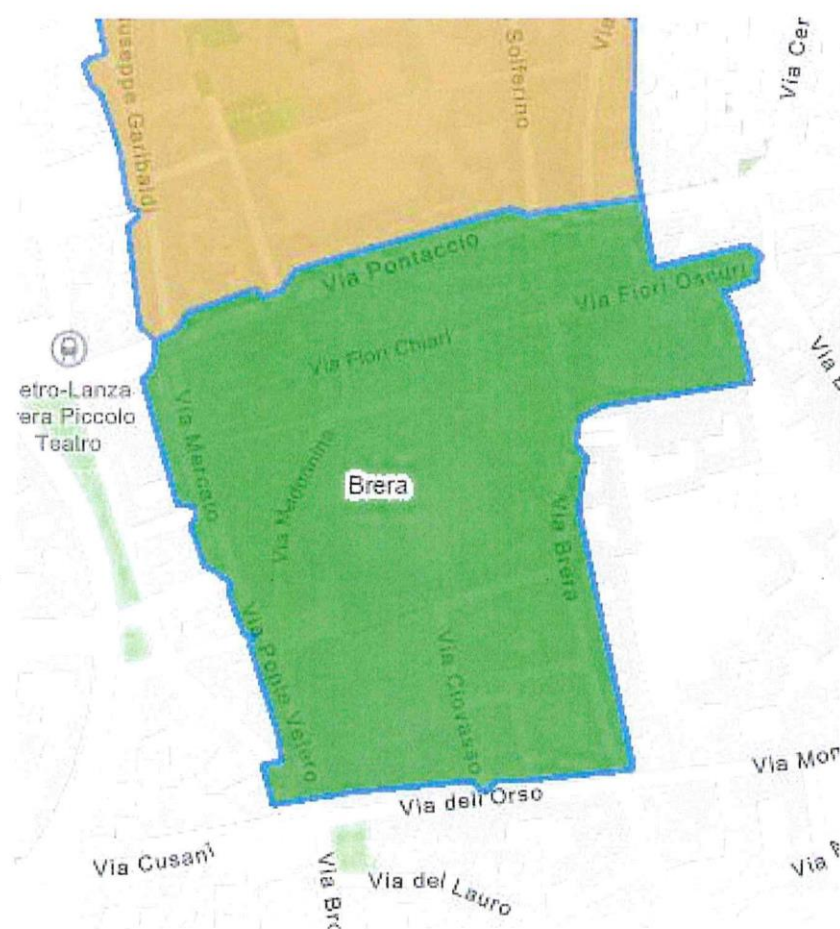
AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA
-AREA COMO/GAE AULENTI-
colore blu



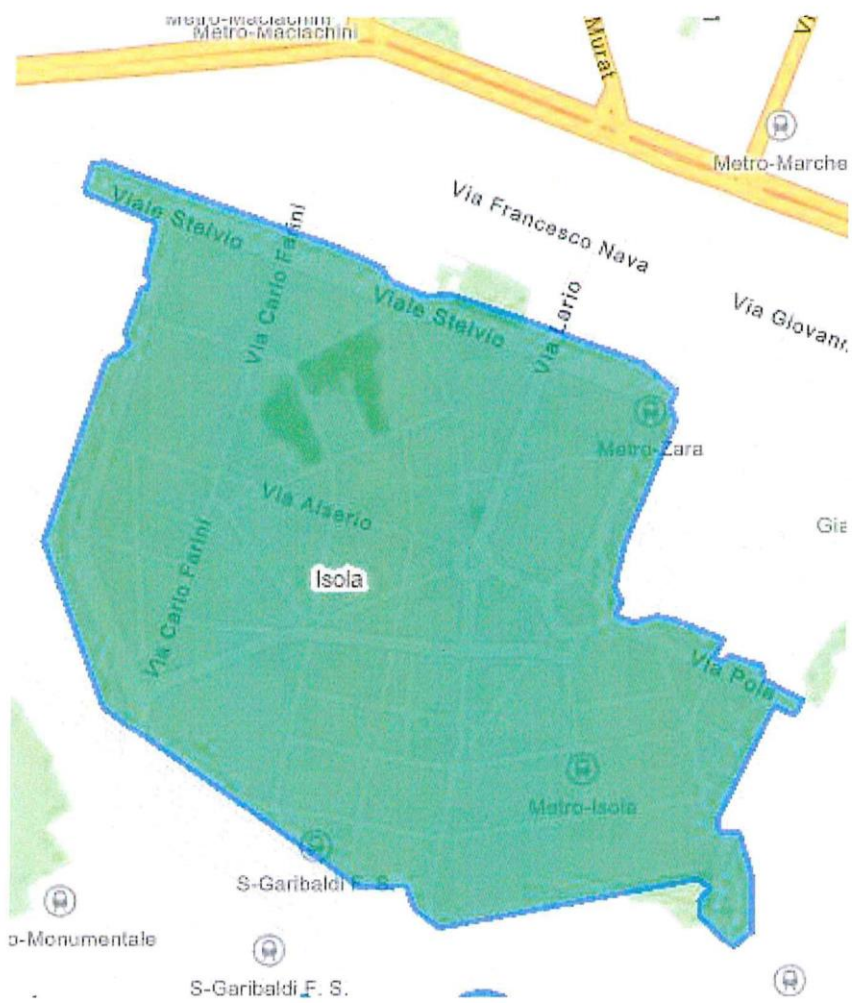
-AREA GARIBALDI-
colore beige

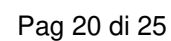


-AREA BRERA-
colore verde

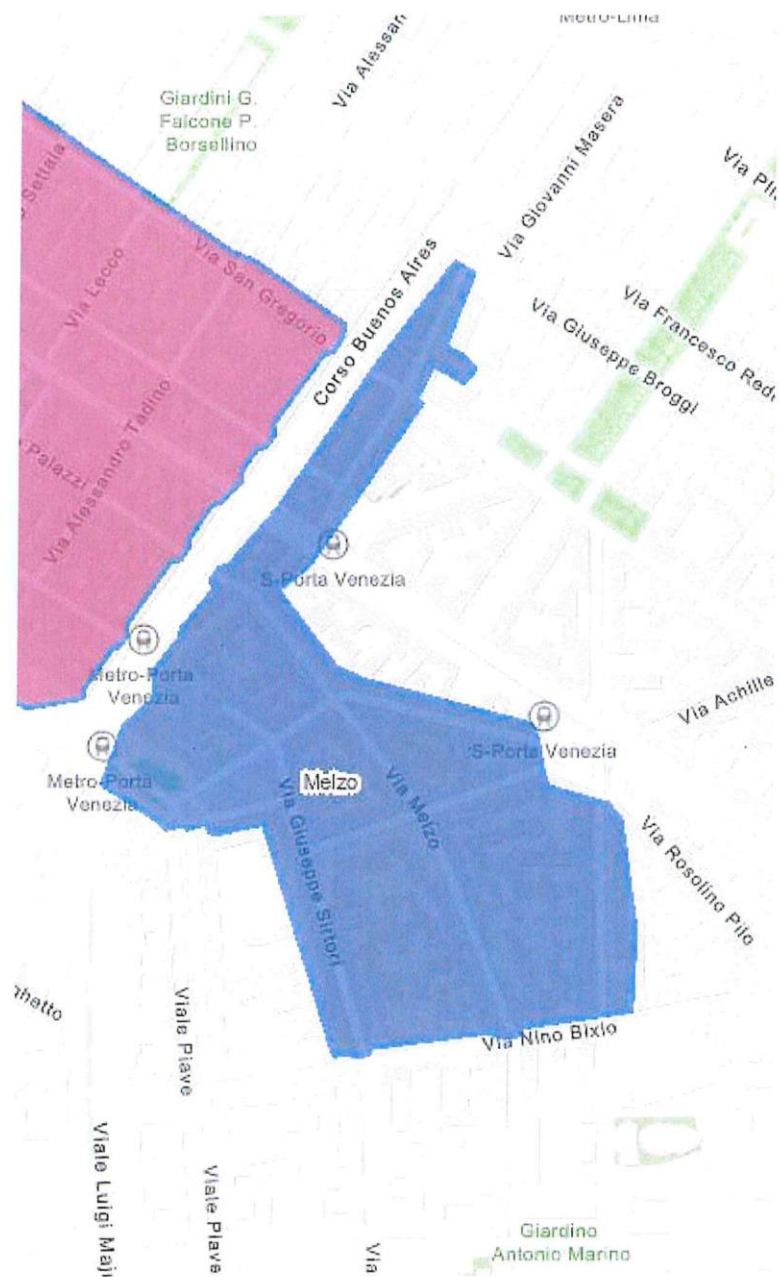


AREA ISOLA
colore verde

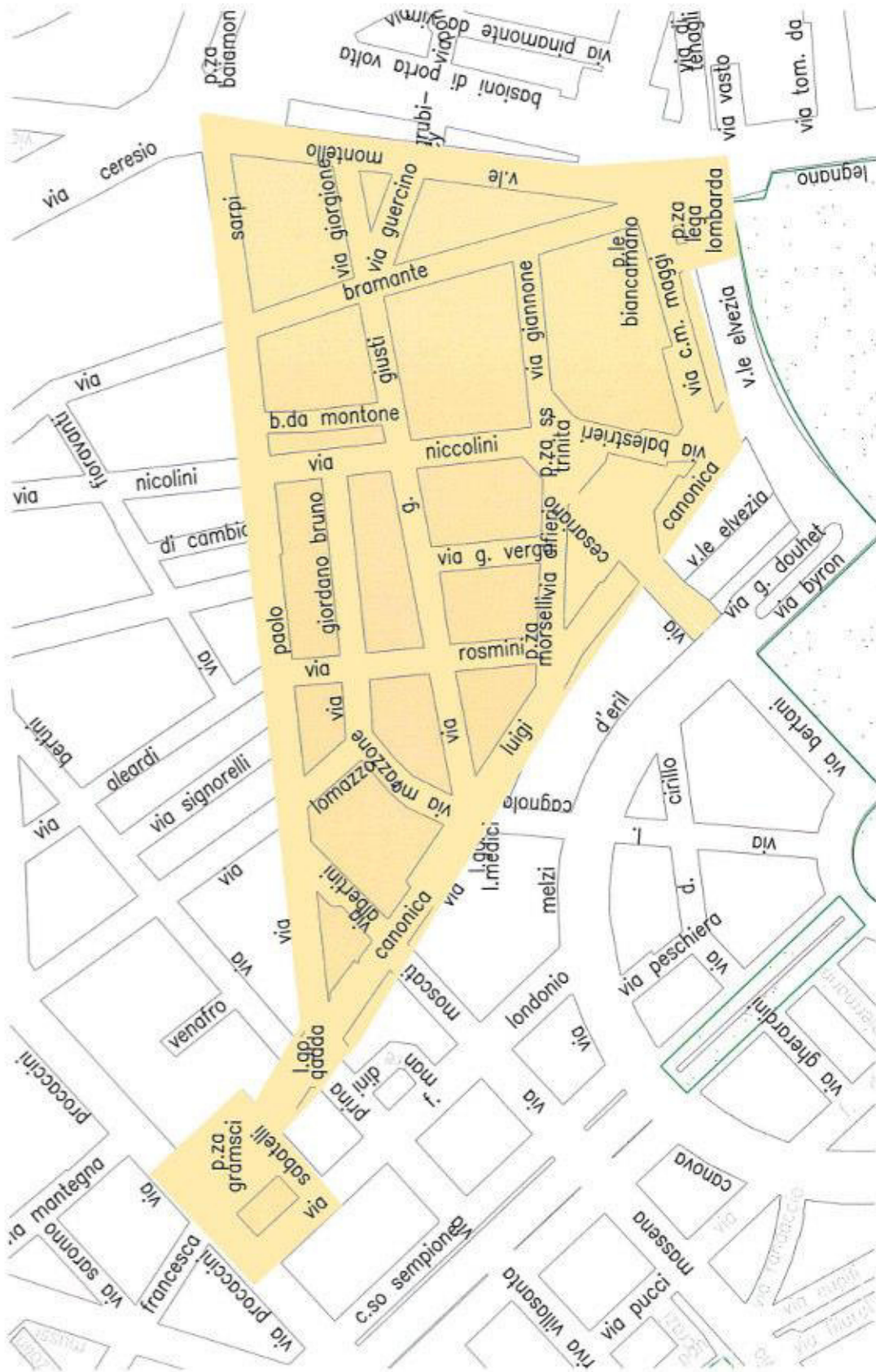




AREA MELZO
colore blu



Colore Ocra

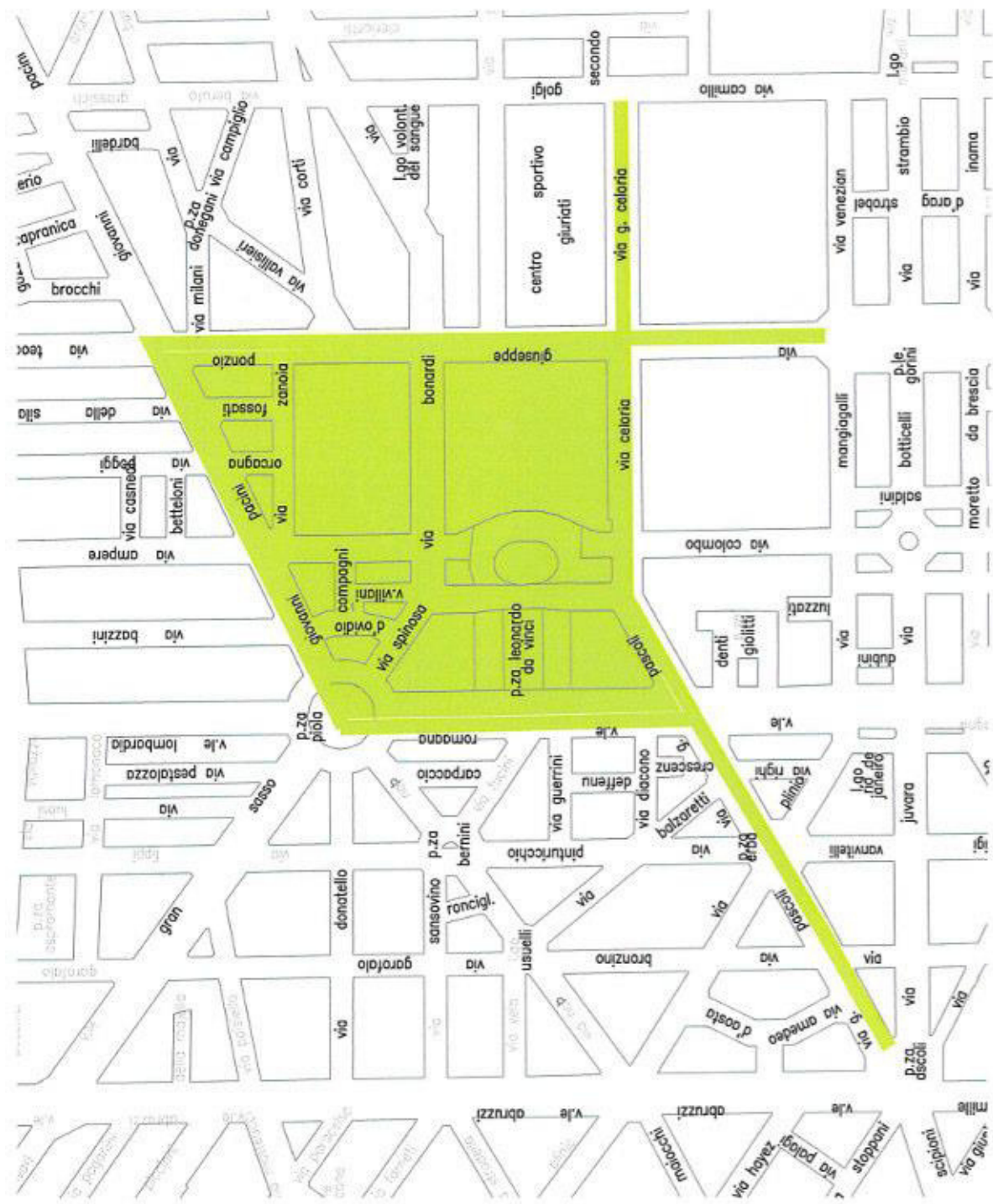


AREA BICOCCA

Colore Giallo

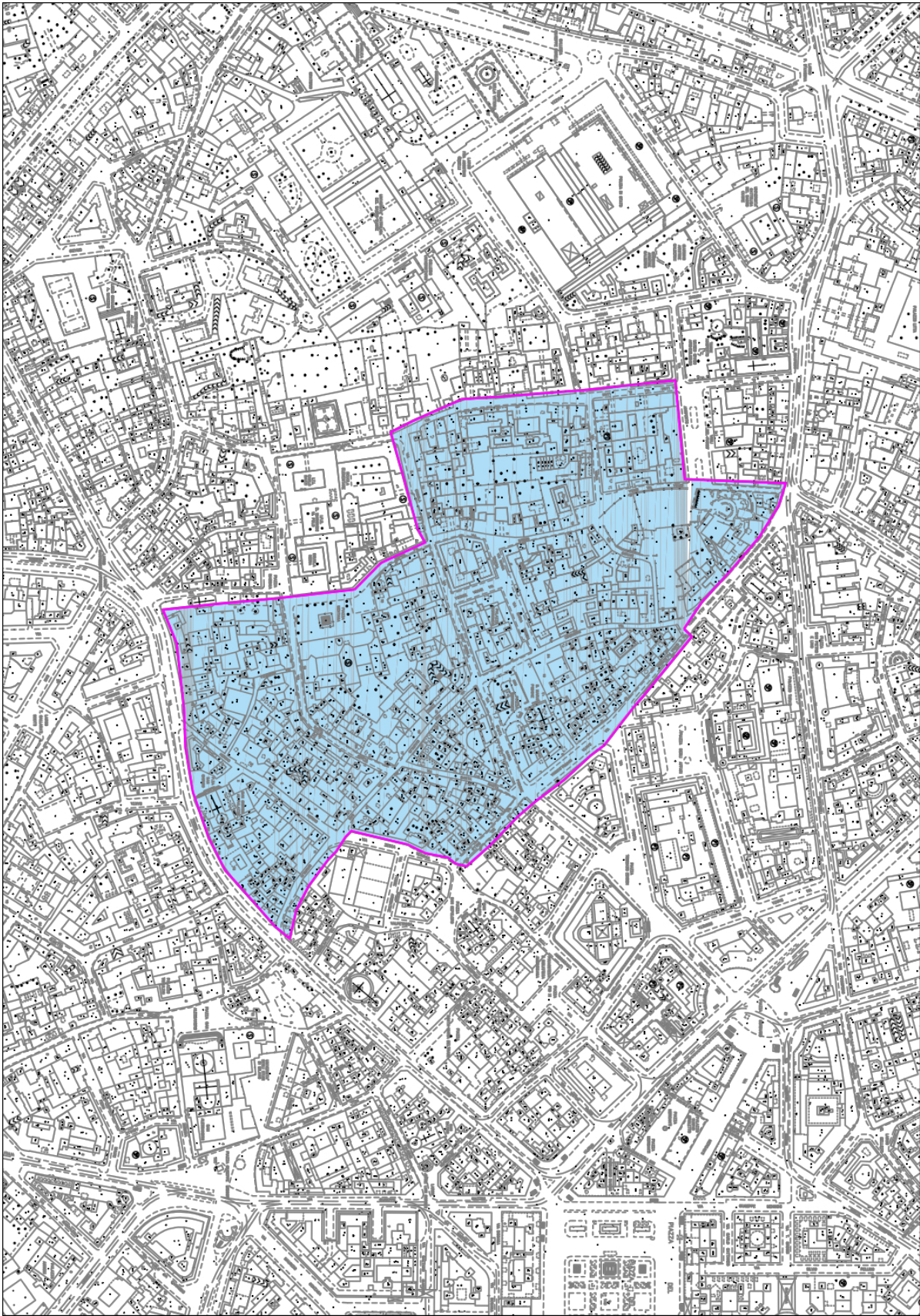


Colore Verde



AREA CINQUE VIE

Colore azzurro





ATTO N. ORDS 38

DEL 01/09/2025

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO :

Ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50 comma 7bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione degli eventi denominati "APE IN PIAZZA" che si terranno in Piazza degli Affari e nelle vie limitrofe nei giorni 9 settembre e 3 ottobre 2025

VALIDITA': dal 09/09/2025 fino al 03/10/2025

IL SINDACO

Premesso che:

- in Piazza Affari e nelle vie limitrofe nei giorni 9 settembre e 3 ottobre 2025 si svolgeranno gli eventi denominati "APE IN PIAZZA" con libero accesso ai cittadini, con orario dalle ore 17.30 alle ore 23.30, durante i quali è prevista la somministrazione temporanea di alimenti e bevande ;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, quali quelle indicate di seguito;
- occorre garantire che gli eventi si svolgano correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, nonché ingenerare un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi.

Considerato che:



per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari divieti le attività di somministrazione e vendita di qualsiasi bevanda in bottiglia e contenitori di vetro e lattine.

Ritenuto che:

- in occasione degli eventi in oggetto si rende necessario adottare contromisure allo scopo di tutelare l'incolumità pubblica dal rischio di un uso a scopo offensivo di bottiglie e contenitori in vetro, lattine, fuochi di artificio e artifici pirotecnici, i quali, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica, a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dall'iniziativa e nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale di Piazza Affari e delle vie limitrofe.

Dato atto della sperimentata positiva efficacia delle misure già adottate in altri eventi pubblici con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

Attesa la necessità di garantire che gli eventi in oggetto si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale, il decoro urbano e l'igiene.

Ritenuto necessario intervenire con appropriate misure per assicurare la salvaguardia dei luoghi e il contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety e con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a vietare la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro, lattine, nonché di dispositivi emananti, sotto forma di spray o liquidi, sostanze urticanti chimiche o naturali e di fuochi e artifici pirotecnici.

Ritenuto pertanto necessario, ai superiori fini, prevedere il divieto dell'uso del vetro e delle lattine nella vendita e somministrazione di alimenti e bevande nell'area dell'iniziativa, in considerazione del notevole afflusso di persone, attesa la dimostrata efficacia di tale strumento nel contrasto di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini in Piazza degli Affari e nelle seguenti vie: via Santa Maria Segreta - via Negri- via e Piazza Cordusio-via della Posta-Piazza Edison-via Santa Maria Fulcorina -via Bocchetto-via Santa Maria Podone-Piazza Borromeo-via Borromei-via Santa Maria alla Porta-vicolo Santa Maria alla Porta - via delle Orsole -via San Vittore al Teatro e Piazza Mentana;

Visti:

- la Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per " APE- PIAZZA DEGLI AFFARI" Prot. n. 212282/2025 del 16/04/2025;
- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 commi 7bis e 7bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;

- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche;

ORDINA

dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del giorno 9 settembre 2025

e

dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del giorno 3 ottobre 2025

in occasione dell'evento "APE IN PIAZZA"

in Milano in Piazza degli Affari e

nelle seguenti vie: via Santa Maria Segreta - via Negri- via e Piazza Cordusio-via della Posta-Piazza Edison-via Santa Maria Fulcorina -via Bocchetto-via Santa Maria Podone-Piazza Borromeo-via Borromei-via Santa Maria alla Porta-vicolo Santa Maria alla Porta - via delle Orsole -via san Vittore al Teatro e Piazza Mentana

- 1. Il divieto di somministrare, vendere e/o distribuire, anche gratuitamente o per scopo promozionale, qualsiasi bevanda in bottiglie e contenitori di vetro e lattine, rivolto ai pubblici esercizi, a tutte le attività commerciali in sede fissa o titolari di licenza temporanea, inclusi gli "street food", chioschi e artigiani che effettuano attività di vendita e/o somministrazione.**
- 2. il divieto di vendere, detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, nonché dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali.**

E' consentita, nel periodo e nell'arco orario considerato, la somministrazione e la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di carta o di plastica.

E' consentita ai pubblici esercizi in sede fissa, con servizio al tavolo, ubicati in Piazza degli Affari e nelle seguenti vie: via Santa Maria Segreta - via Negri- via e Piazza Cordusio-via della Posta-Piazza Edison-via Santa Maria Fulcorina -via Bocchetto-via Santa Maria Podone-Piazza Borromeo-via Borromei-via Santa Maria alla Porta-vicolo Santa Maria alla Porta - via delle Orsole -via San Vittore al Teatro e Piazza Mentana, la consumazione di qualsiasi bevanda, anche in vetro, fermo restando il divieto di asportazione delle stesse in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli previsti e di applicare la presente Ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, oltre al ritiro

immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 16 della stessa legge è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 1.000,00.

La presente ordinanza avrà efficacia dalle ore 17.30 alle ore 24.00 del giorno 9 settembre 2025 e dalle ore 17.30 alle ore 24.00 del giorno 3 ottobre 2025 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

Avverso il presente provvedimento può proporsi, in via alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla "MOVIDA"

OGGETTO :

VALIDITA': dal 30/09/2025 fino al 29/10/2025

IL SINDACO

Premesso che le aree qui di seguito denominate sono interessate dalla c.d. "Movida":

- 1) Area Duomo;
- 2) Area Arco della Pace;
- 3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
- 4) Area Nolo;
- 5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
- 6) Area Isola;
- 7) Area Lazzaretto;
- 8) Area Melzo;
- 9) Area Sarpi;
- 10) Area Bicocca;
- 11) Area Leonardo Da Vinci
- 12) Area Cinque Vie

Considerato che le aree urbane della Movida sopra indicate, sono caratterizzate da un afflusso rilevante di persone che vi si concentrano specie nelle ore serali e notturne;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane interessate dalla "Movida" comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, quali quelle



indicate di seguito;

- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, di contenitori di vetro e di lattine costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggetto e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- le bottiglie, i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini e possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- il deposito incontrollato di bottiglie, contenitori di vetro e lattine si determina essenzialmente in occasione della loro vendita nelle ore serali e notturne da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food;

Considerato altresì che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

Ritenuto che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici, nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree della "Movida", o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

Considerato che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla "Movida" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere ogni azione utile a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per le persone e prevenire danneggiamenti ai monumenti e beni pubblici;

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dalla "Movida" nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

Considerato che i sopra descritti comportamenti costituiscono violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Valutata positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre zone cittadine anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, che si sono dimostrate utili:

- alla prevenzione della commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;
- alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere, non solo con interventi di safety (con l'applicazione delle previste sanzioni), ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "Movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie, contenitori di vetro e



lattine di qualsiasi tipologia;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini sopra descritti, prevedere il divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di bevande nelle aree della "Movida" in considerazione del notevole afflusso di persone, attesa la dimostrata efficacia di tale strumento nel contrasto di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini;

Preso atto che nell'elenco delle zone urbane e nelle corrispondenti planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate per ogni singola area le vie che delimitano il perimetro entro il quale avrà vigenza il provvedimento de quo;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

ORDINA

Dalle ore 00.01 di martedì 30 settembre 2025 alle ore 24.00 di mercoledì 29 ottobre 2025 fermo restando il rispetto degli orari di vendita e somministrazione di alcolici stabiliti dalle leggi nazionali, quanto segue:

1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della "MOVIDA", come meglio definite negli elenchi e nelle planimetrie allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere, somministrare o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente o a scopo promozionale, qualsiasi bevanda in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina.

Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo restano consentite a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di qualsiasi bevanda previa spillatura (alla spina) o mescita;



Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, fatto salvo il vigore di altri divieti e prescrizioni specie quelli riguardanti le strutture leggere e i dehors, resta altresì consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o in altre strutture con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 di martedì 30 settembre 2025 alle ore 24.00 di mercoledì 29 ottobre 2025 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente



Allegato 1

Elenco delle vie che perimetrano le aree della movida entro le quali vige il divieto dell’uso del vetro

Le vie indicate con la dicitura “non compresa” indicano il perimetro delle aree urbane ove vigono i divieti e gli obblighi, ma non sono interessate dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti dall’Ordinanza.

Denominazione area Movida	ELENCO STRADE PERIMETRO	Perimetrale e compresa nell’area/Perimetrale ma non compresa nell’area
AREA DUOMO	Piazzale Castello	Compresa nell’area
	Via Quintino Sella	Compresa nell’area
	Foro Buonaparte	Compresa nell’area
	Via Cusani	Compresa nell’area
	Via Rovello	Compresa nell’area
	Via Dante	Compresa nell’area
	Via San Prospero	Compresa nell’area
	Via Bassano Porrone	Compresa nell’area
	Via San Dalmazio	Compresa nell’area
	Piazza Paolo Ferrari	Compresa nell’area
	Largo Antonio Ghiringhelli	Compresa nell’area
	Piazza Della Scala	Compresa nell’area
	Via Case Rotte	Compresa nell’area
	Largo Raffaele Mattioli	Compresa nell’area
	Via Catena	Compresa nell’area
	Piazza Filippo Meda	Compresa nell’area
	Corso Matteotti	Compresa nell’area
	Piazza San Babila	Compresa nell’area
	Largo Toscanini	Compresa nell’area
	Corso Europa	Compresa nell’area
	Largo dei Bersaglieri	Compresa nell’area
	Piazza Fontana	Compresa nell’area
	Via Larga	Compresa nell’area
	Via Albricci	Compresa nell’area
	Piazza Missori	Compresa nell’area
	Via Zebedia	Compresa nell’area
	Piazza Sant’Alessandro	Compresa nell’area
	Via della Palla	Compresa nell’area
	Via Torino	Compresa nell’area
	Via Spadari	Compresa nell’area
	Via Armorari	Compresa nell’area
	Via Cordusio	Compresa nell’area
	Via Santa Maria Segreta	Compresa nell’area
	Via Meravigli	Compresa nell’area
	Via Camperio	Compresa nell’area
	Largo Cairoli	Compresa nell’area
	Foro Buonaparte	Compresa nell’area
	Via Illica	Compresa nell’area
	Via Ricasoli	Compresa nell’area
	Piazza Castello	Compresa nell’area



Allegato 1

AREA ARCO DELLA PACE	Via Agostino Bertani	Compresa nell'area
	Via Francesco Melzi D'Eril	Compresa nell'area
	Via Antonio Canova	Compresa nell'area
	Via Mario Pagano	Compresa nell'area
	Piazza Sempione	Compresa nell'area
AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA	C.so Genova	Compresa nell'area
	P.za Resistenza Partigiana	Compresa nell'area
	Via Caminadella	Compresa nell'area
	Via Orazio	Compresa nell'area
	Via Lanzone	Compresa nell'area
	Via Circo	Compresa nell'area
	Via San Sisto	Compresa nell'area
	Via Stampa	Compresa nell'area
	Via Olmetto	Compresa nell'area
	P.za Quasimodo	Compresa nell'area
	Via Della Chiusa	Compresa nell'area
	Via Molino delle Armi	Compresa nell'area
	Via Vettabbia	Compresa nell'area
	Via Calatafimi	Compresa nell'area
	Via Sambuco	Compresa nell'area
	P.za XXIV Maggio	Compresa nell'area
	C.so San Gottardo	Compresa nell'area
	Largo Mahler	Compresa nell'area
	Via Giuseppe Meda	Compresa nell'area
	V.le Tibaldi	non compresa nell'area
	Piazza Belafanti	non compresa nell'area
	V.le Liguria	non compresa nell'area
	V.le Cassala	non compresa nell'area
	Piazzale della Milizie	non compresa nell'area
	V.le Carlo Troya	non compresa nell'area
	Via Savona	Compresa nell'area
	V.le Coni Zugna	non compresa nell'area
	C.so Cristoforo Colombo	Compresa nell'area
	P.le Cantore	Compresa nell'area
AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA	V.le Don Sturzo	non compresa nell'area
	Via del Nord	non compresa nell'area
	Via Melchiorre Gioia	non compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Nuova	Compresa nell'area
	Via Castelfidardo	Compresa nell'area
	Via San Marco	Compresa nell'area
	P.za San Marco	Compresa nell'area
	Via Fiori Oscuri	Compresa nell'area
	Via Brera	Compresa nell'area
	Via Dell'Orso	non compresa nell'area
	Via Ponte Vetero	Compresa nell'area
	Via Mercato	Compresa nell'area
	Corso Garibaldi	Compresa nell'area
	Largo la Foppa	Compresa nell'area
	Via della Moscova	Compresa nell'area
	Piazzale Biancamano	Compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Volta	Compresa nell'area



Allegato 1

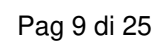
	Piazzale Baiamonti	non compresa nell'area
	V.le Pasubio	Compresa nell'area
	Via Bonnet	Compresa nell'area
	Via D'Azeglio	Compresa nell'area
AREA ISOLA	V.le Stelvio	Compresa nell'area
	V.le Zara	Compresa nell'area
	P.le Lagosta	Compresa nell'area
	Via Pola	Compresa nell'area
	Via Restelli	non compresa nell'area
	Largo de Benedetti	Compresa nell'area
	Via Sassetti	Compresa nell'area
	Via de Castillia	Compresa nell'area
	Via Pepe	Compresa nell'area
	Via Valtellina	Compresa nell'area
AREA NOLO	Via Ferrante Aporti	non compresa nell'area
	Via Popoli Uniti	Compresa nell'area
	V.le Monza	non compresa nell'area
	Piazzale Loreto	non compresa nell'area
	V.le Brianza	non compresa nell'area
AREA LAZZARETTO	Via San Gregorio	Compresa nell'area
	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Piazzale Oberdan	non compresa nell'area
	V.le Vittorio Veneto	Compresa nell'area
	P.za Repubblica	non compresa nell'area
	Via Vittor Pisani	non compresa nell'area
AREA MELZO	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Via Spallanzani	Compresa nell'area
	Via Melzo	Compresa nell'area
	Via Frisi	Compresa nell'area
	Piazza otto novembre	non compresa nell'area
	Via Pisacane	Compresa nell'area
	Via Bixio	non compresa nell'area
	Via Sirtori	Compresa nell'area
	Via Paolo Mascagni	Compresa nell'area
	P.za Oberdan	non compresa nell'area
AREA SARPI	Via Luigi Canonica	Compresa nell'area
	Largo Gadda	Compresa nell'area
	Piazza Gramsci	Compresa nell'area
	Via Sabatelli	Compresa nell'area
	Via Paolo Sarpi	Compresa nell'area
	Viale Montello	Compresa nell'area
	P.za Lega Lombarda	Compresa nell'area
	Via C. M. Maggi	Compresa nell'area
AREA BICOCCA	Viale Piero e Alberto Pirelli (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Viale Dell'Innovazione (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Via Caldirola (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area



Allegato 1

	Via Stella Bianca (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell’Innovazione)	Compresa nell’area
AREA LEONARDO DA VINCI	Via Pacini (tra via Ponzio e P.za Piola)	Compresa nell’area
	P.za Piola	Compresa nell’area
	Viale Romagna (tra P.za Piola e Via Pascoli)	Compresa nell’area
	Via Pascoli	Compresa nell’area
	Via Celoria	Compresa nell’area
	Via Ponzio	Compresa nell’area
AREA CINQUE VIE	Via Meravigli	non compresa nell’area
	Via Santa Maria alla Porta	non compresa nell’area
	Via Santa Maria Fulcorina	Compresa nell’area
	Via del Bollo	Compresa nell’area
	Via Santa Marta	Compresa nell’area
	Via Zecca Vecchia	non compresa nell’area
	Via San Maurilio	Compresa nell’area
	Via Torino	non compresa nell’area
	Via San Sisto	non compresa nell’area
	Piazza Guglielmo Massaia	non compresa nell’area
	Piazza Mentana	Compresa nell’area
	Via Morigi	Compresa nell’area
	Via Sant’Orsola	Compresa nell’area
	Via Cappuccio da via Sant’Orsola a via Santa Valeria/Vigna	Compresa nell’area
	Via Luini da via Santa Valeria/Vigna a via Ansperto	Compresa nell’area
	Via Ansperto	non compresa nell’area
	Via Brisa	Compresa nell’area

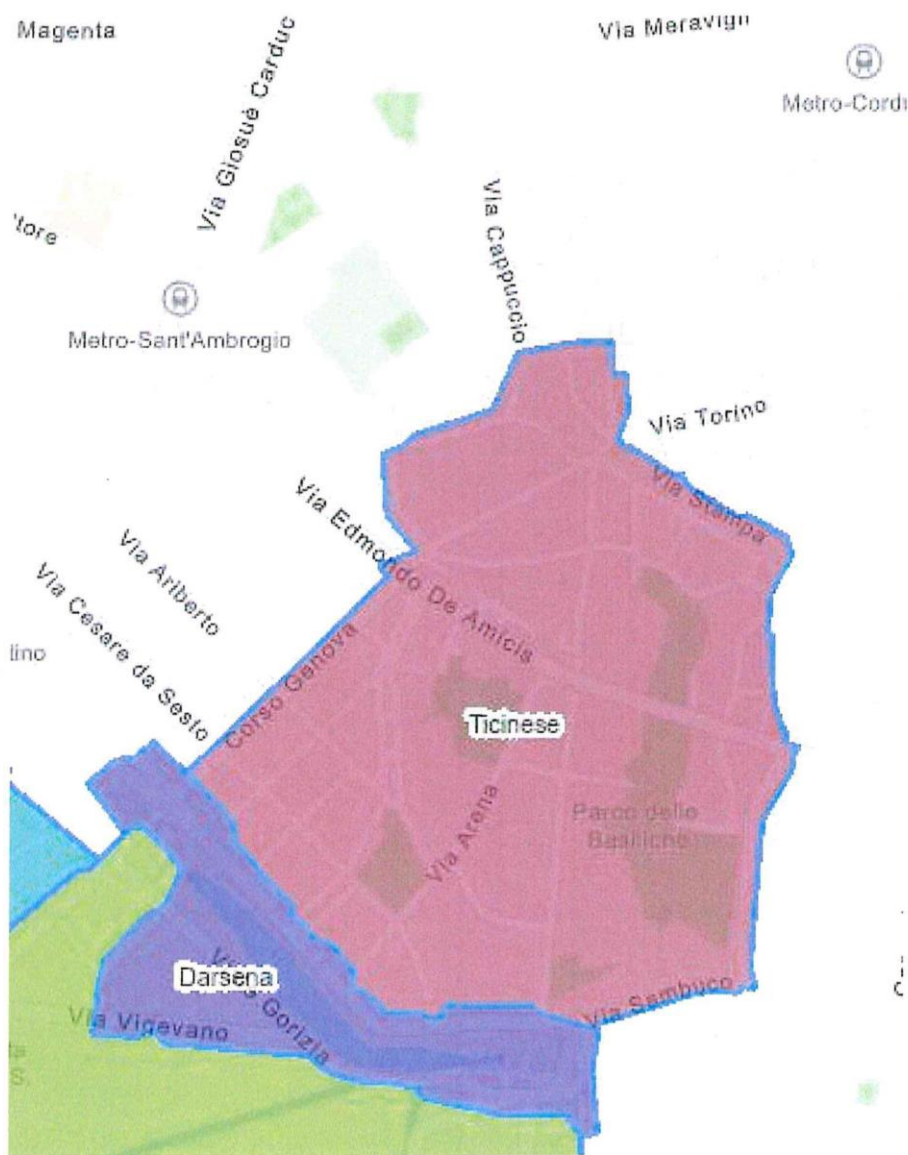




[illegible]

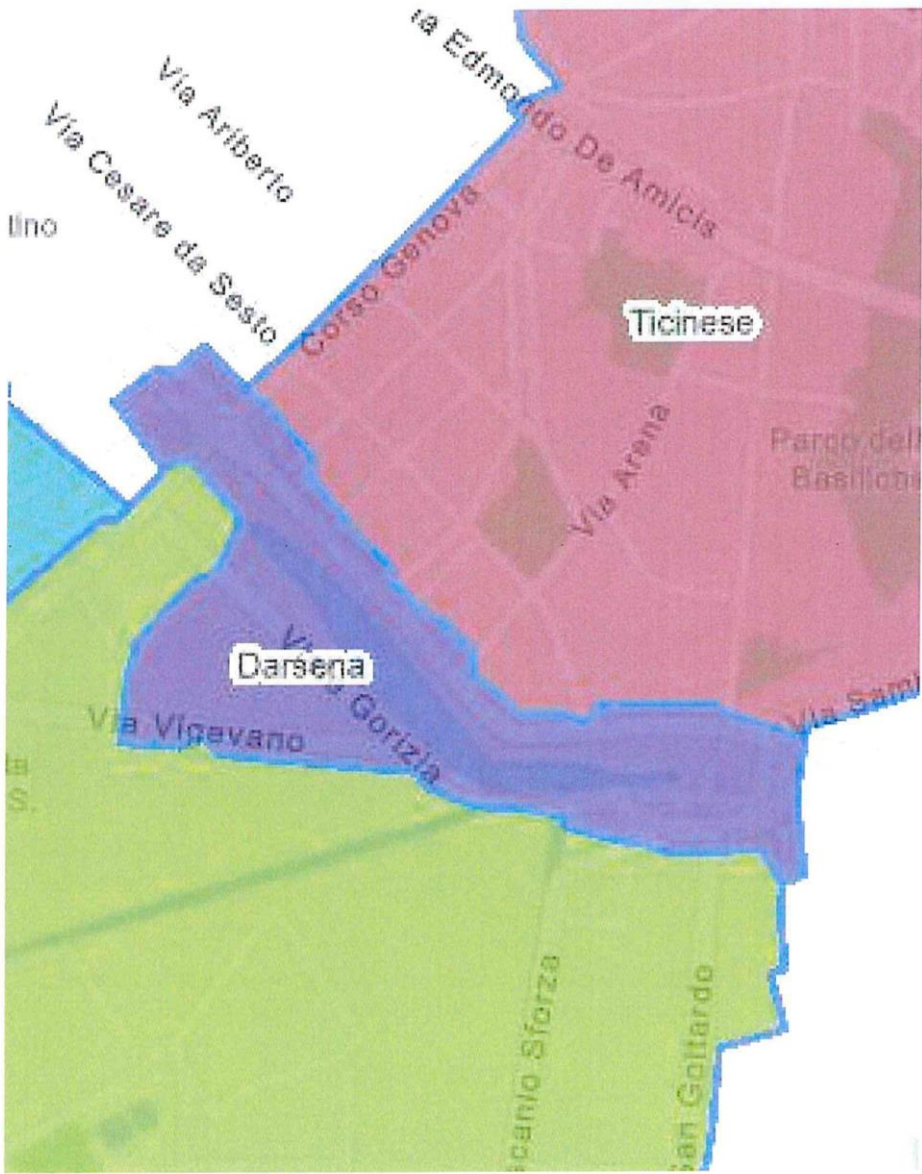
AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA TICINESE-
colore rosso scuro



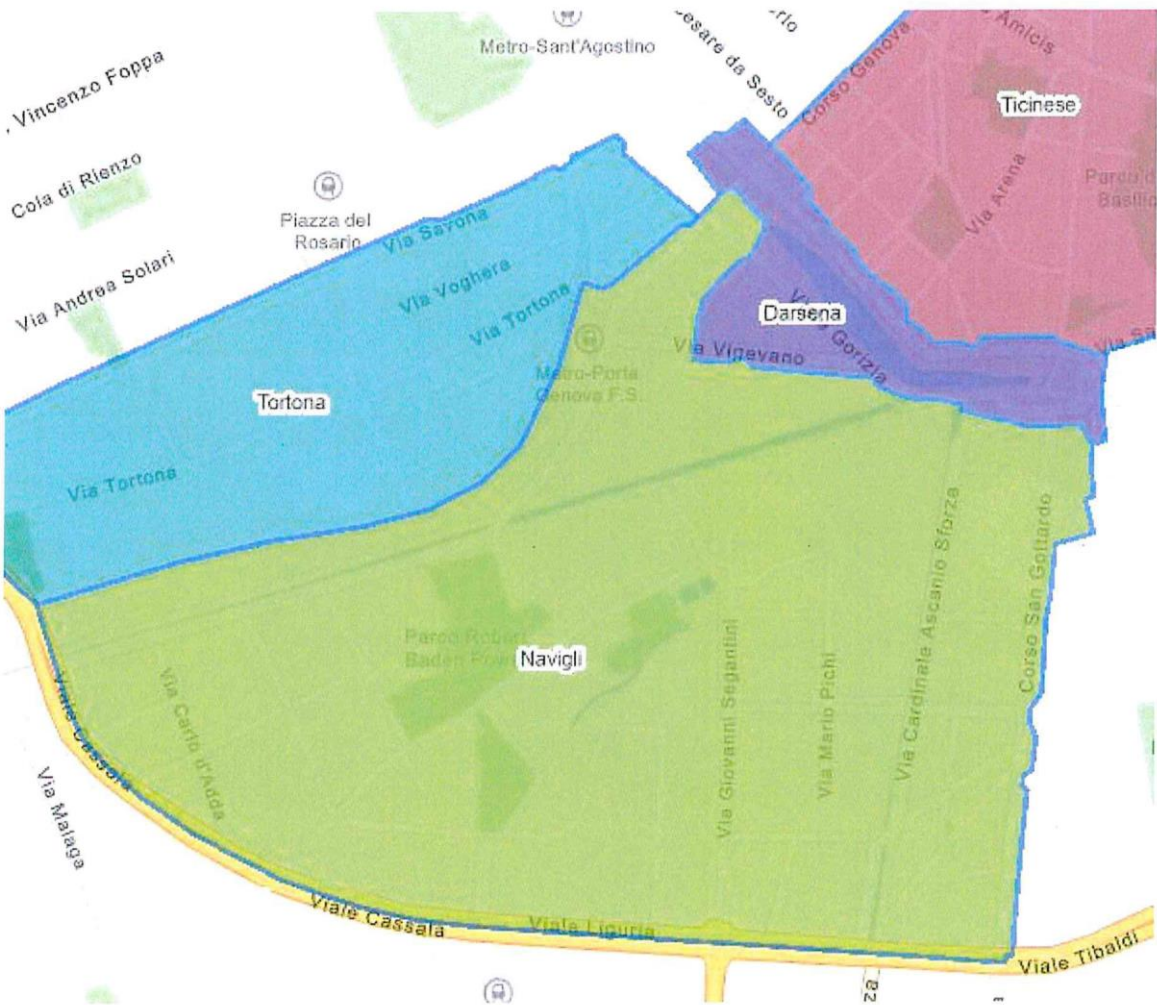
AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA DARSENA-
colore viola



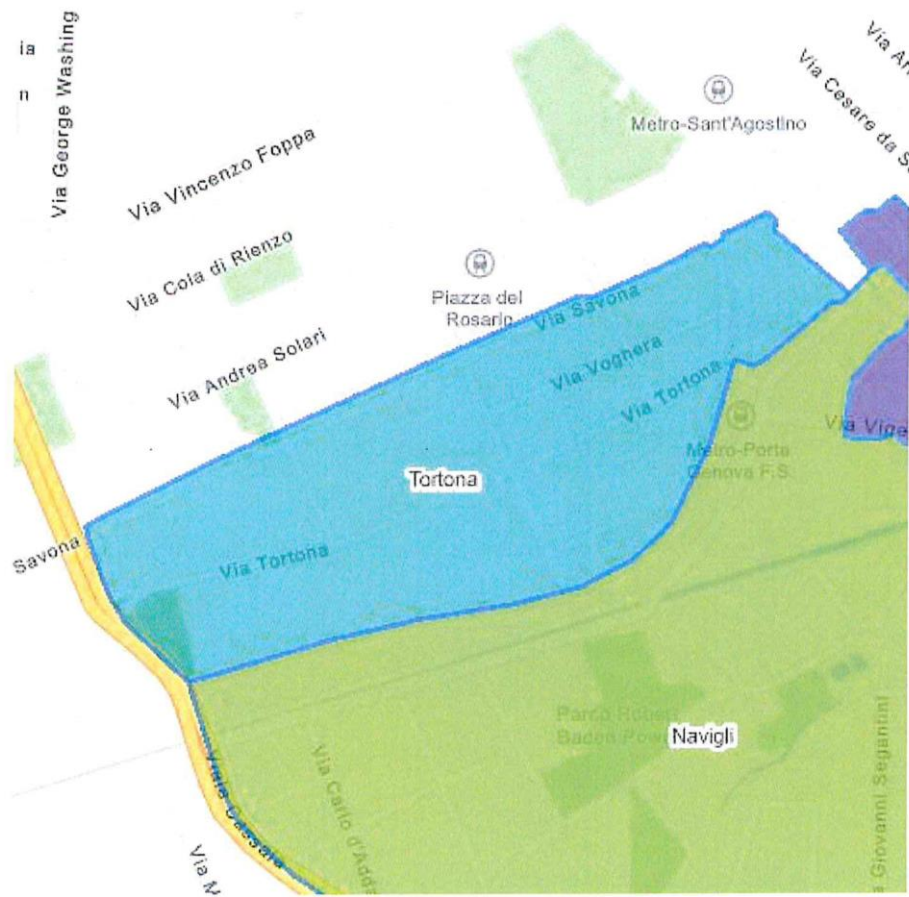
AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

-AREA NAVIGLI-
colore verde

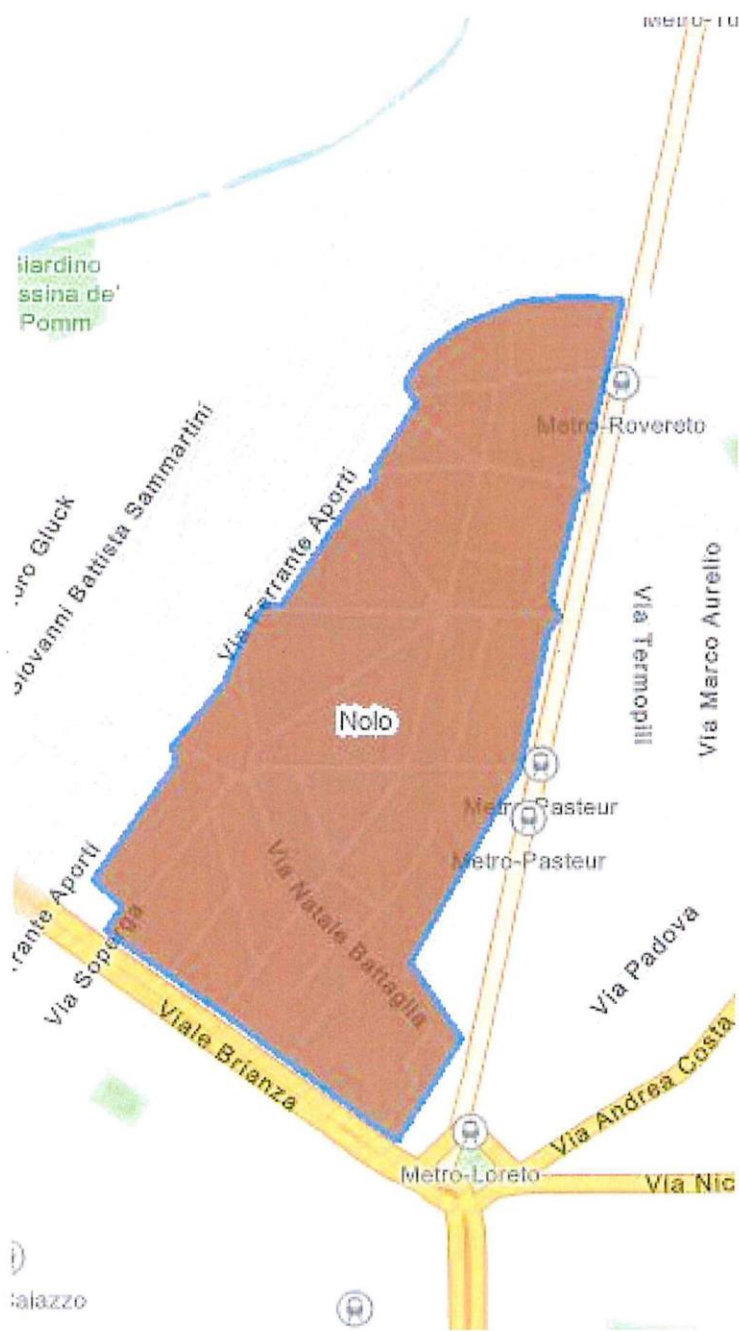


AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

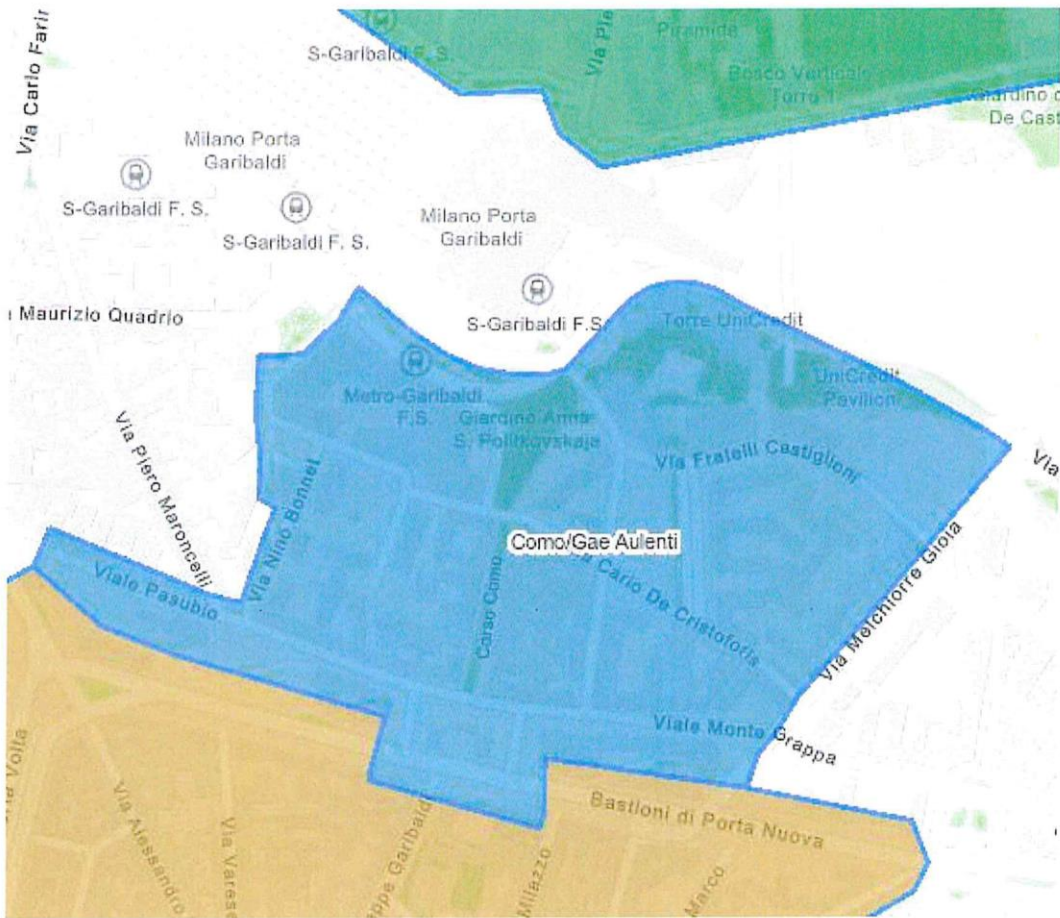
-AREA TORTONA-
colore azzurro



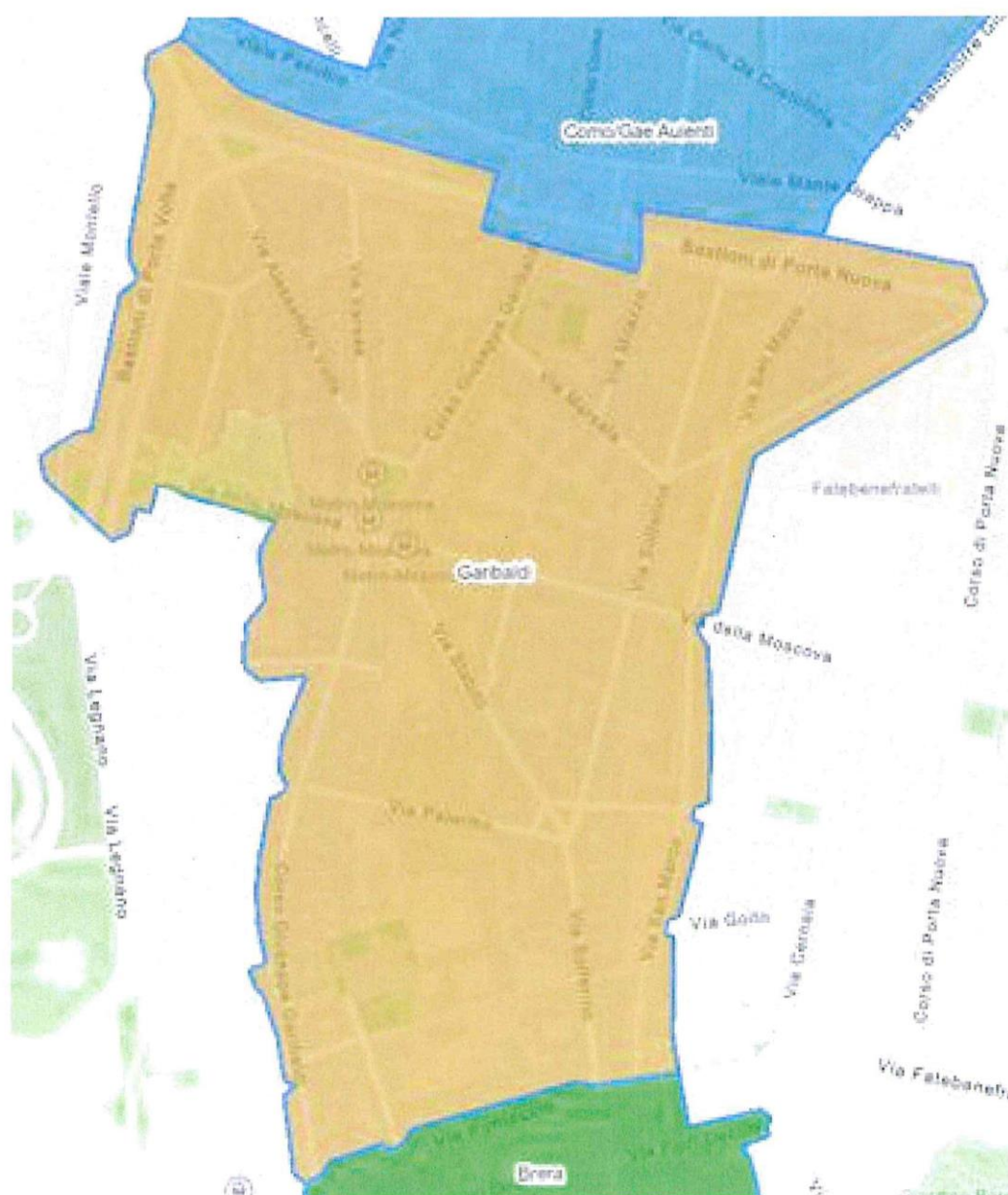
AREA NOLO
colore marrone



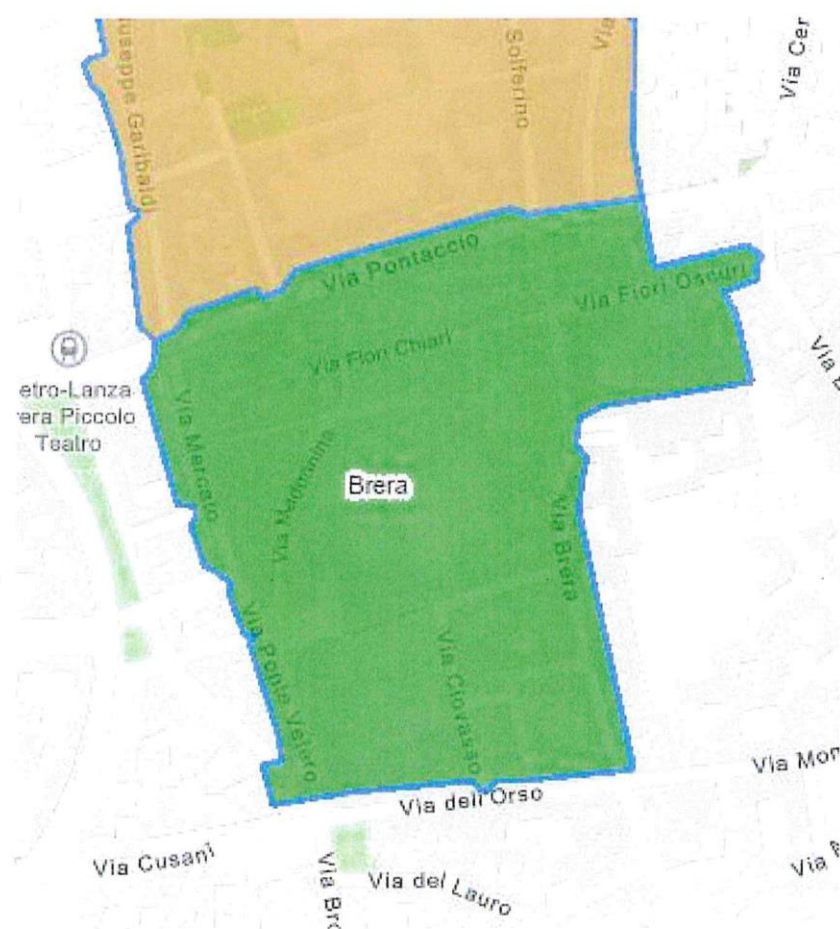
AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA
-AREA COMO/GAE AULENTI-
colore blu



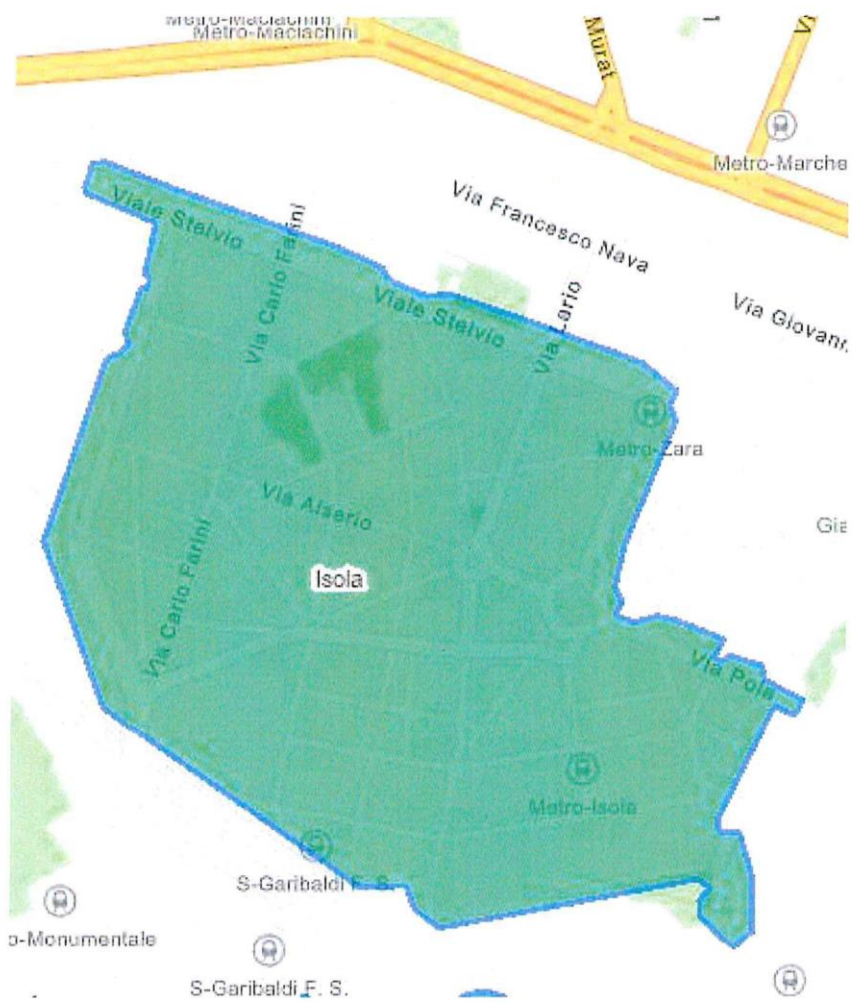
-AREA GARIBALDI-
colore beige

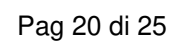


colore verde

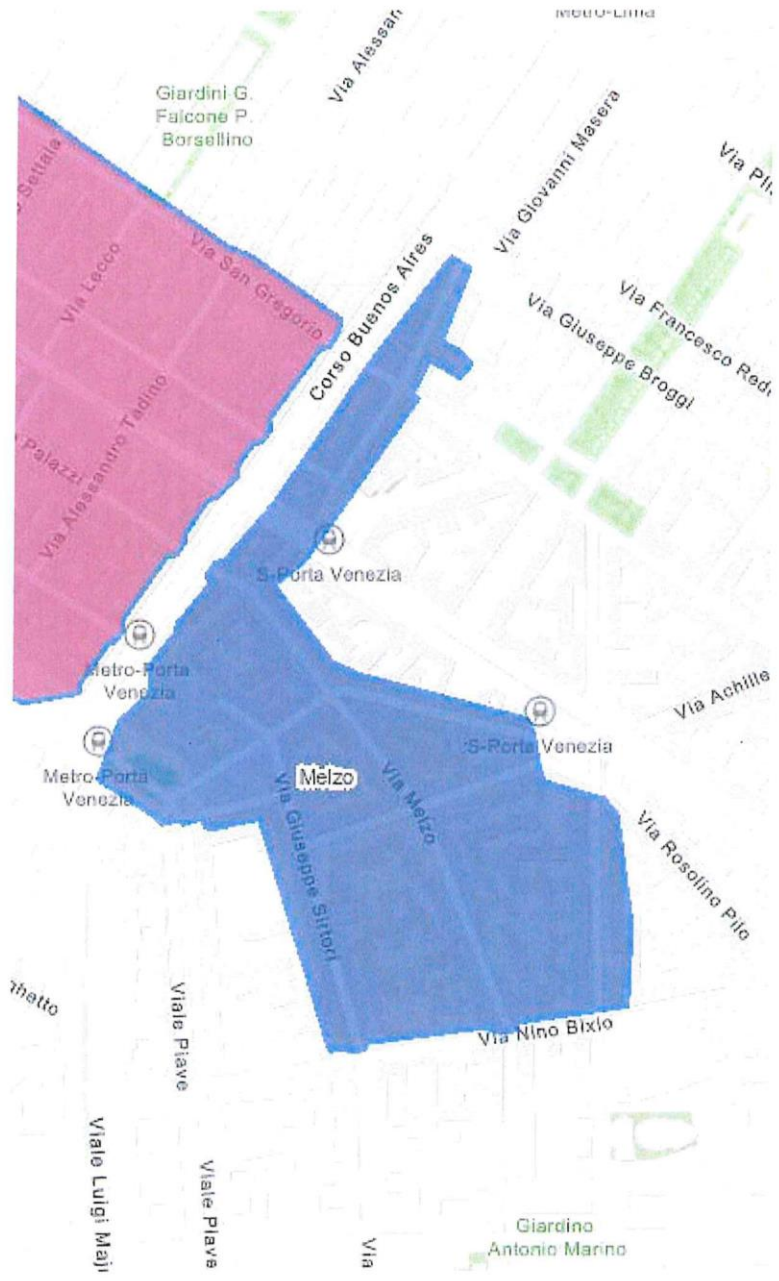


AREA ISOLA
colore verde

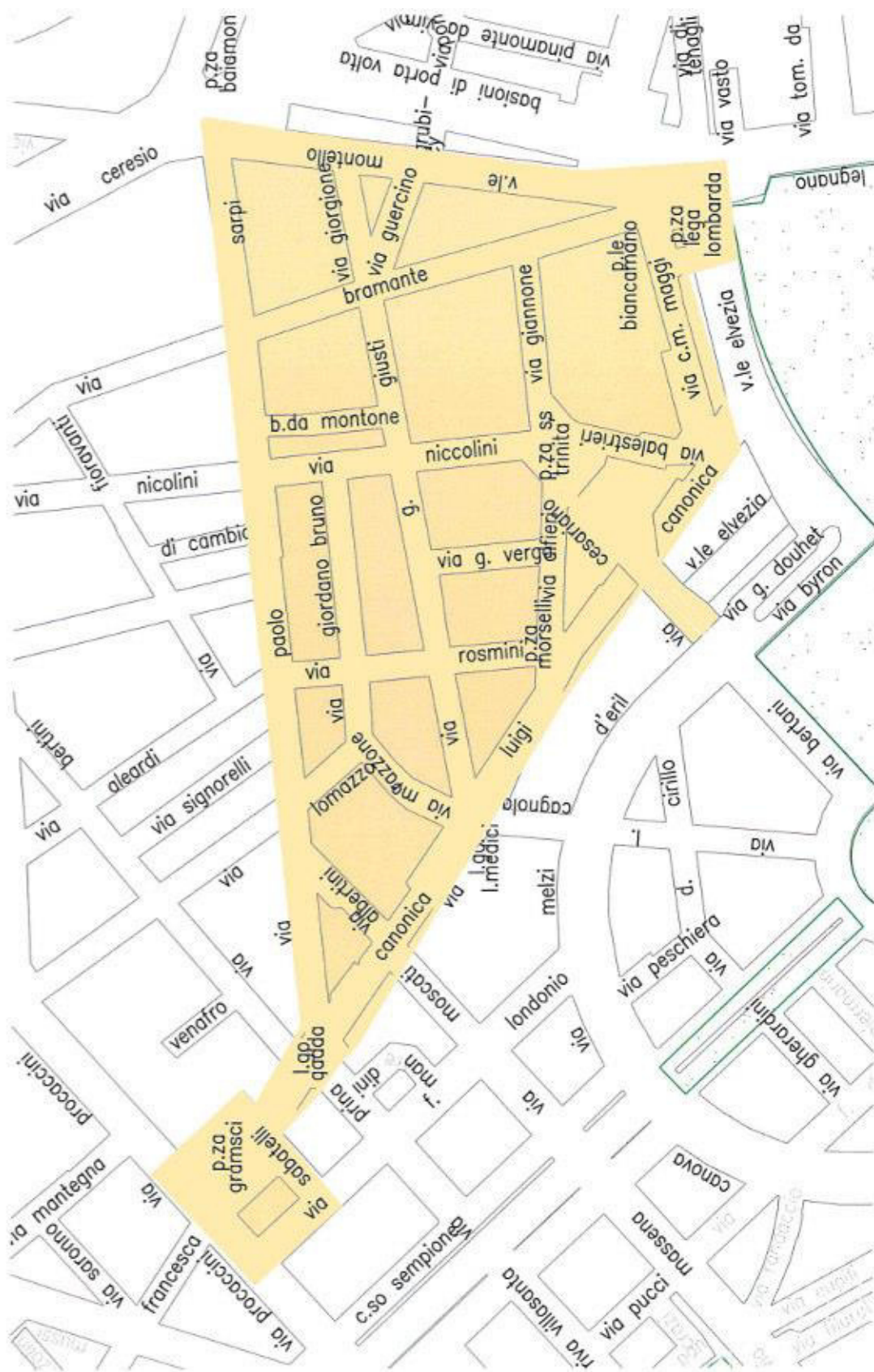




AREA MELZO
colore blu



Colore Ocra

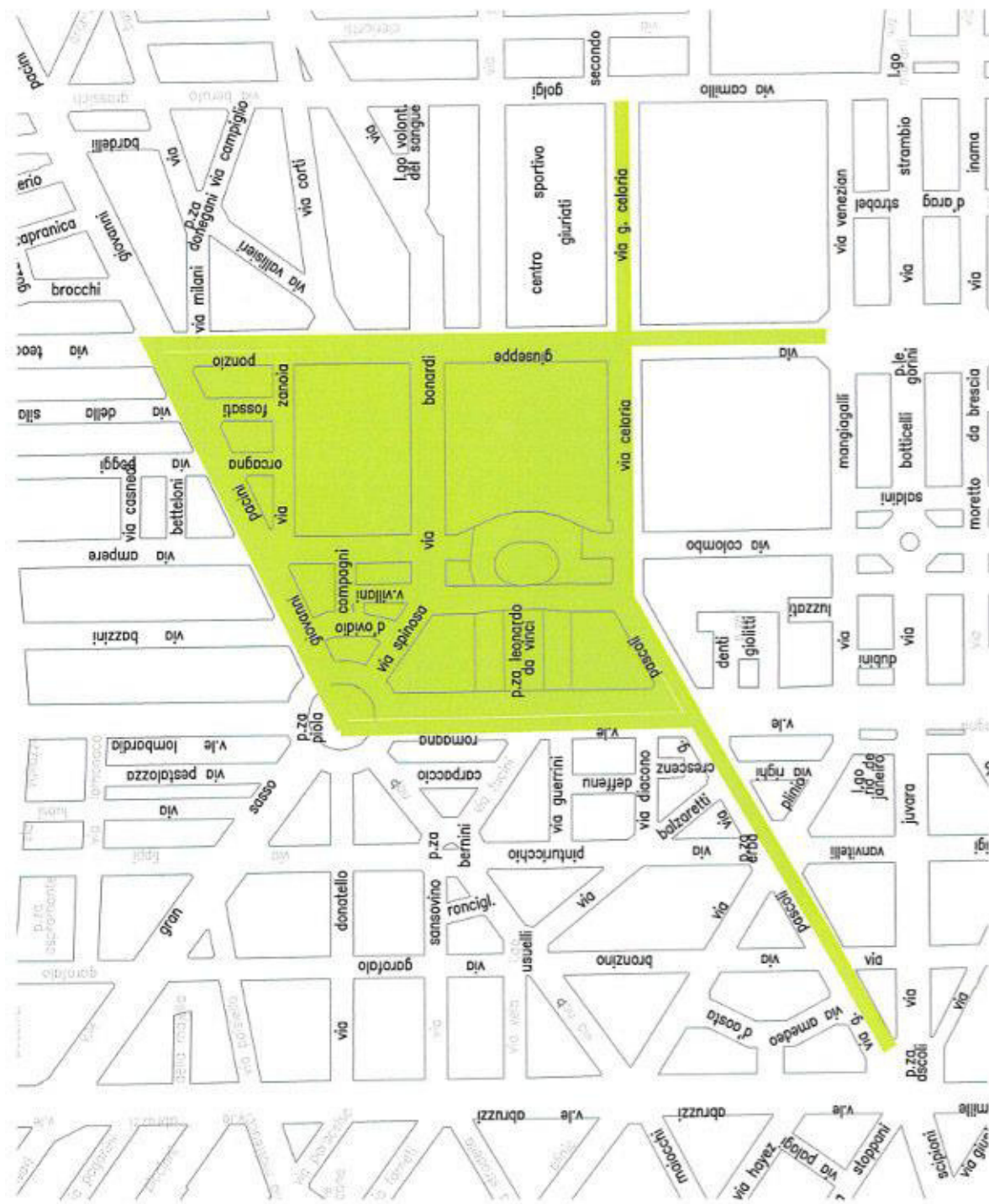


AREA BICOCCA

Colore Giallo

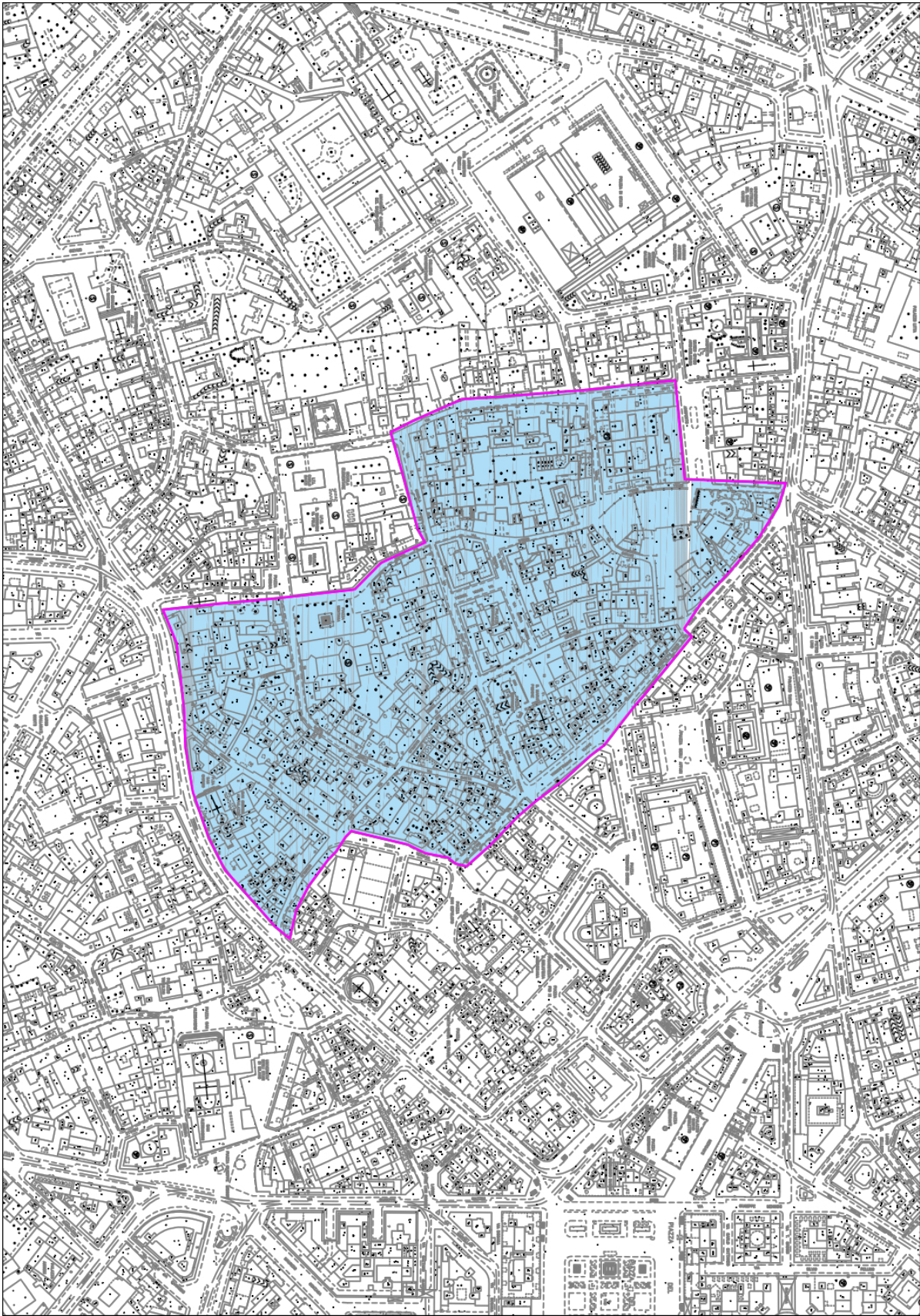


Colore Verde



AREA CINQUE VIE

Colore azzurro



Direzione Verde e Ambiente - Area Energia e Clima - Unità Impianti e Agenti Fisici

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : RIDUZIONE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO.

VALIDITA': dal 15/10/2025 fino al 15/04/2026

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 4, del DPR 16/04/2013, n. 74 e il paragrafo 7 del documento allegato alla DGR n. XI/3502 del 05/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- l'art. 5, del citato DPR n. 74/2013 e il paragrafo 7, punto 13, del citato documento allegato alla DGR XI/3502 del 05/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- la DGR n. XII/2634 del 24/06/2024 che rafforza le misure attuative del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni, in attuazione del DL 13/06/2023, n. 69 (convertito, con modificazioni, in Legge 10/08/2023, n. 103) e della DGR n. XII/1754 del 15/01/2024;

Preso atto che, il territorio del Comune di Milano è inserito nella “Zona climatica E” dell’art. 4, del DPR n. 74/2013, per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento pari a n. 14 ore giornaliere nel periodo temporale intercorrente tra il 15 ottobre e il 15 aprile, ossia nell’anno di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Considerato che:

- il Comune di Milano è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e



della qualità dell'aria e ha approvato il Piano Aria e Clima con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 21/02/2022;

- il Comune di Milano in data 18/12/2008 ha aderito al “Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia - Europa”, promosso dalla Commissione Europea, che ha tra i suoi obiettivi la riduzione delle emissioni di gas serra sul territorio, l'aumento della resilienza e la preparazione agli impatti negativi del cambiamento climatico, oltre affrontare la povertà energetica come un'azione chiave per garantire una giusta transizione;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

Considerato altresì che:

- a partire dal mese di ottobre, come verificatosi nelle precedenti stagioni autunnali e invernali, si iniziano a registrare superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico, anche a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche tipiche della Pianura Padana che vedono il frequente verificarsi di inversioni termiche notturne con conseguente ristagno al suolo degli inquinanti atmosferici emessi;
- durante le precedenti stagioni termiche, anni: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; sono state attivate più volte le misure emergenziali di cui alla DGR n. XI/3606 del 28/09/2020, e come da successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto che, un'adeguata diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuisce al contenimento delle emissioni inquinanti, in linea con quanto previsto dall'Accordo del Bacino Padano per il miglioramento della qualità dell'aria, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini;

Ritenuto pertanto che, le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5, del DPR n. 74/2013 e al paragrafo 7, punto 13, del documento allegato alla DGR n. XI/3502 del 05/08/2020;

Visti, altresì:

- gli artt. 31 e 34, della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132, del DPR n. 380/2001;
- il D.lgs. 10/06/2020, n. 48, recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30/05/2018, che modifica la direttiva 2010/31/EU sulla prestazione energetica e la direttiva 2012/27/EU sull'efficienza energetica";
- il paragrafo 7 del documento “Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020” allegato alla DGR XI/3502 del 05/08/2020;
- l'art. 44, dello Statuto del Comune di Milano;

ORDINA

dal 15 ottobre 2025 al 15 aprile 2026

per tutti gli impianti termici, così come definiti dal D.lgs. n. 48/2020, presenti sul territorio comunale le seguenti condizioni di esercizio:

- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di n. 13 ore giornaliere nell'intervallo compreso tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3, comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR XI/3502 del 05/08/2020 nell'allegato documento “Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020”, al paragrafo 7, comma 1, lettera b), ossia da 20°C a 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione degli istituti scolastici classificati “nido d'infanzia” e “scuola dell'infanzia”, nonché di



quelli indicati nella medesima DGR al punto 7, comma 1, lettera a), ossia, per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza.

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti al paragrafo 7, punti 4, 10 e 11 del documento allegato alla DGR XI/3502 del 05/08/2020 e agli impianti termici a servizio di istituti scolastici classificati “nido d’infanzia” e “scuola dell’infanzia”.

Inoltre, si ricorda e ribadisce che, al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile dell'impianto solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (n. 7 ore).

E, altresì,

ORDINA,

ai competenti organi di vigilanza, di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano (www.comune.milano.it) ove verranno riassunte a favore della cittadinanza le misure vigenti.

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. della Lombardia entro n. 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR n. 1199/1971, entro n. 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione.

IL SINDACO

Giuseppe Sala

F.to digitalmente



ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza per la tutela del decoro urbano e dell'ambiente in occasione della notte di San Silvestro 2025 e Capodanno 2026

OGGETTO :

VALIDITA': dal 31/12/2025 fino al 01/01/2026

IL SINDACO

Considerato che il giorno 31 dicembre 2025, nella notte di S. Silvestro, nell'area delimitata dalle seguenti arterie viarie: viale Cassala, viale Isonzo, viale Umbria, viale dei Mille, viale Abruzzi, viale Brianza, viale Lunigiana, viale Marche, viale Jenner, viale Monteceneri, viale Renato Serra, viale Murillo, viale Ranzoni, viale Bezzi, viale Misurata, si prevede per il Capodanno una notevole presenza di persone;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche di safety e di security meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica;
- al fine di consentire la piena fruizione degli spazi e del territorio, si rende necessario contenere i fenomeni negativi legati all'incremento della presenza di persone sul territorio;
- il deposito e l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie ed in genere di contenitori di vetro costituisce oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;
- le bottiglie e i contenitori di vetro possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate o comunque possono facilitare la commissione di reati;
- l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- tale fenomeno è connesso alla vendita di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici, street food e venditori in forma itinerante e a posteggio fisso;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di tutelare il decoro urbano, la



vivibilità e la fruibilità degli spazi pubblici, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamenti di monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso improprio di bottiglie e contenitori in vetro di qualsiasi tipologia;

Considerato, altresì, che i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela del decoro urbano, della vivibilità e della fruizione degli spazi pubblici;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- tutela della salute;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia dei luoghi e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di polizia con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e negli orari sotto indicati e ritenuti necessari ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dalla presenza di cittadini, nell'area delimitata dalle seguenti arterie viarie: viale Cassala, viale Isonzo, viale Umbria, viale dei Mille, viale Abruzzi, viale Brianza, viale Lunigiana, viale Marche, viale Jenner, viale Monteceneri, viale Renato Serra, viale Murillo, viale Ranzoni, viale Bezzi, viale Misurata;

Atteso che, al fine di garantire nell'area sopra citata il decoro urbano e l'igiene pubblica, si rende necessario adottare dei provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria e degrado nonché di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell' Interno n. 0105092 del 17/12/2024;
- la Circolare del Ministero dell' Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;



- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche.

ORDINA

in Milano, nell'area delimitata dalle seguenti arterie viarie:

viale Cassala, viale Isonzo, viale Umbria, viale dei Mille, viale Abruzzi, viale Brianza, viale Lunigiana, viale Marche, viale Jenner, viale Monteceneri, viale Renato Serra, viale Murillo, viale Ranzoni, viale Bezzi, viale Misurata

dalle ore 18.00 di mercoledì 31 dicembre 2025

e fino

alle ore 06.00 di giovedì 1 gennaio 2026

- 1. il divieto di vendere, distribuire o somministrare anche gratuitamente, bevande in bottiglie, contenitori di vetro e lattine anche per asporto rivolto a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante o con posto fisso e street food;**
- 2. il divieto di somministrare e vendere bevande superalcoliche sia in forma fissa che ambulante, fermo restando il rispetto degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche previsto dalle leggi nazionali.**

E' consentita, nel periodo e nell'arco orario considerato, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica.

E' consentita all'interno dei pubblici esercizi e nelle pertinenze esterne date in concessione per il servizio al tavolo la consumazione in vetro di alcolici e superalcolici, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglie, contenitori di vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli previsti e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal



D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 18.00 di mercoledì 31 dicembre 2025 fino alle ore 06.00 di giovedì 1 gennaio 2026 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente



ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza per la tutela del decoro urbano e dell'ambiente in Piazza del Duomo, nelle vie ad essa limitrofe e nel raggio di 200 metri dalle stesse, in occasione della notte di San Silvestro 2025 e Capodanno 2026

VALIDITA': dal 31/12/2025 fino al 01/01/2026

IL SINDACO

Considerato che il giorno 31 dicembre 2025 in Piazza del Duomo, nella notte di S. Silvestro, si prevede per il Capodanno una notevole affluenza di persone;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche di safety e di security meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica;
- al fine di consentire la piena fruizione degli spazi e del territorio, si rende necessario contenere i fenomeni negativi legati all'incremento della presenza di persone sul territorio;
- il deposito e l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie ed in genere di contenitori di vetro costituisce oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;
- le bottiglie e i contenitori di vetro possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate o comunque possono facilitare la commissione di reati;
- l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- tale fenomeno è connesso alla vendita di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici, street food e venditori in forma itinerante e a posteggio fisso;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di tutelare il decoro urbano, la vivibilità e la fruibilità degli spazi pubblici, è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni



di pericolo per le persone e danneggiamenti di monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso improprio di contenitori in vetro di qualsiasi tipologia;

Considerato, altresì, che i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in Piazza del Duomo in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela del decoro urbano, della vivibilità e della fruizione degli spazi pubblici;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- tutela della salute;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia dei luoghi e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di polizia con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro;

Considerato che presso la Prefettura di Milano in data 11/12/2025 si è tenuta la seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;

Ritenuto, quindi, di adottare, esclusivamente nel giorno e negli orari sotto indicati e ritenuti necessari ai fini della tutela dei diritti sopra richiamati, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di cittadini, nel perimetro compreso tra: piazza del Duomo angolo via Mazzini, piazza del Duomo angolo via Mengoni, piazza del Duomo angolo via San Raffaele, via Cardinale Carlo Maria Martini angolo via Palazzo Reale, via Palazzo Reale angolo via Pecorari, Galleria Vittorio Emanuele II, via S. Pellico angolo via Cattaneo, via Marconi angolo via Dogana, via Mercanti angolo via Mengoni, via Orefici angolo piazza del Duomo, via Torino angolo piazza del Duomo, via U. Foscolo angolo piazza del Duomo e nel raggio di 200 metri dalle vie sopraccitate;

Atteso che, al fine di garantire nell'area sopra citata il decoro urbano e l'igiene pubblica, si rende necessario adottare dei provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria e degrado nonché di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 0105092 del 17/12/2024;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il verbale del Comitato Provinciale Per L'Ordine e la Sicurezza Pubblica della seduta del 11/12/2025;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;



- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

ORDINA

in Milano, nel perimetro compreso tra:

piazza del Duomo angolo via Mazzini, piazza del Duomo angolo via Mengoni, piazza del Duomo angolo via San Raffaele, via Cardinale Carlo Maria Martini angolo via Palazzo Reale, via Palazzo Reale angolo via Pecorari, Galleria Vittorio Emanuele II, via S. Pellico angolo via Cattaneo, via Marconi angolo via Dogana, via Mercanti angolo via Mengoni, via Orefici angolo piazza del Duomo, via Torino angolo piazza del Duomo, via U. Foscolo angolo piazza del Duomo e nel raggio di 200 metri dalle vie sopracitate

dalle ore 13.00 di mercoledì 31 dicembre 2025

e fino

alle ore 06.00 di giovedì 1 gennaio 2026

i seguenti divieti:

1. il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia, dispositivi emananti sotto forma di spray o liquidi sostanze urticanti chimiche o naturali;
2. il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;
3. il divieto di vendere e/o distribuire anche gratuitamente o a scopo promozionale bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine per asporto rivolto a tutti gli esercizi di vendita in sede fissa o ambulante, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private; è consentita, nel **periodo** e nell'arco orario considerato, agli esercizi di vendita, pubblici esercizi e artigiani, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica; tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di **somministrazione**;
4. il divieto di somministrazione e vendita per asporto sia in forma fissa sia in forma ambulante di bevande alcoliche e superalcoliche; è consentita all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa con servizio al tavolo la consumazione in vetro di alcolici e superalcolici e altre bevande fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine;
5. il divieto di esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in ogni forma e dimensione, compreso il commercio in forma itinerante c.d. "street food" fermo restando il vigore dei divieti già introdotti con altri provvedimenti.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli previsti e di applicare la presente ordinanza.



Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 13.00 di mercoledì 31 dicembre 2025 fino alle ore 06.00 di giovedì 1 gennaio 2026 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente

